

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2038

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

**(FITTO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

**(GIULI)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SCHILLACI)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**(PICHELLO FRATIN)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(CALDERONE)**

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(SALVINI)**

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**(ZANGRILLO)**

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131,  
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti  
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-  
infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Presentato il 16 settembre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, che, a norma dell'articolo 37 (*Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In sintesi, con il presente provvedimento il Governo intende:

- agevolare la chiusura di n. 16 procedure d'infrazione di seguito elencate:
  - 1) la n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (articolo 1);
  - 2) la n. 2016/4081, in materia di trattamento previdenziale dei magistrati onorari (articolo 2);
  - 3) la n. 2023/2006, in materia di diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (articolo 3);
  - 4) la n. 2021/4037, in materia di aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (articolo 4);
  - 5) la n. 2023/2090, in materia di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (articolo 5);
  - 6) la n. 2022/0231, in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo (articolo 6);
  - 7) le nn. 2024/2190 e 2023/2056, in materia di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 (articolo 7);
  - 8) la n. 2019/2279, in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (articolo 8);
  - 9) la n. 2023/2022, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (articolo 9);
  - 10) la n. 2024/4231 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi nel settore privato e di responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (articoli 11 e 12);
  - 11) la n. 2023/2187, in materia di protezione della fauna selvatica (articolo 13);
  - 12) le nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, in materia miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14);
  - 13) la n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore (articolo 15);
- agevolare la chiusura di n. 1 casi di pre-infrazione di seguito elencati:

- 1) caso EU Pilot (2021)10047/Empl, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 10);
- dare attuazione a n. 1 direttiva di seguito indicata:
  - 1) direttiva 2023/1791/UE in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati (articolo 16).

Si illustrano qui di seguito gli articoli del provvedimento.

***ART. 1 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Procedura di infrazione 2020/4118)***

L'articolo, al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, reca modifiche alla legge 5 agosto 2022 n. 118, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*".

In particolare, apporta modificazioni all'articolo 3, rubricato "*Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive*" e all'articolo 4, rubricato "*Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*" della citata legge 5 agosto 2022 n. 118.

La disposizione in commento consta di **due commi**.

Il **comma 1, lettere a), numeri da 1) a 4)** contiene modifiche all'articolo 3 della legge n. 118 del 2022.

In particolare, con il **numero 1, punto 1.1)**, si interviene sull'alinea del comma 1 del citato articolo 3, prevedendo che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di cui alla lettera a) del citato comma ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione di cui alla lettera b) del citato comma, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027. Ciò, al fine precipuo di consentire l'affidamento delle predette concessioni nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 della disposizione in commento. Al contempo, viene precisato che il differimento del termine previsto dal sopra menzionato articolo 3 non incide sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando l'obbligo in capo agli enti concedenti, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, di applicare, ai fini dell'affidamento delle concessioni, le modalità e dei criteri previsti dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla **lettera b) del comma 1** della disposizione in commento.

Al **punto 1.2)**, si prevede la sostituzione della lettera a) del comma 1 del predetto articolo 3, espungendo dall'ambito di applicazione della disciplina ivi contenuta le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

Il **numero 2)** modifica, per ragioni di coordinamento normativo, il comma 2 del citato articolo 3. In particolare, si prevede, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del punto 1.1) del numero 1 della lettera a) della disposizione in commento, il termine di efficacia delle concessioni, previsto

dal sopra menzionato articolo 3, comma 2, della legge n. 118/2022, è differito dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027. Anche detta modifica è funzionale a consentire l'affidamento delle predette concessioni nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 della disposizione in commento.

Il **numero 3)** innova il primo periodo del comma 3 del citato articolo 3, prevedendo che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 (**come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 della disposizione in commento**), connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.

Infine, il **numero 4)** prevede l'integrale sostituzione del comma 4 del citato articolo 3, stabilendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 31 luglio 2027 una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne hanno impedito la conclusione. Inoltre, si prevede che il medesimo Ministro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione sull'intero territorio nazionale delle procedure selettive relative all'affidamento delle concessioni demaniali interessate dalla disciplina contenuta nel predetto articolo 3.

Il **comma 1**, alla **lettera b)**, contiene la riscrittura integrale dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118.

Nello specifico, il nuovo articolo 4 prevede:

- al **comma 1**, che la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, debba svolgersi nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione; di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- al **comma 2**, che l'ente concedente sia tenuto ad espletare, ai fini di dell'affidamento della concessione ed anche su istanza di parte, un'apposita procedura selettiva mediante la pubblicazione di un bando di gara avente i contenuti previsti dal successivo comma 4. Al fine di garantire la massima partecipazione, viene precisato che il bando debba essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- al **comma 3**, che l'ente concedente sia tenuto ad avviare la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Inoltre, viene precisato che, alla scadenza del titolo concessorio, è fatto divieto all'ente concedente di disporre la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ad eccezione dei casi in cui lo stesso abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2, e, in tale ipotesi, soltanto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di detta procedura. Infine, viene precisato che, in sede di prima applicazione, l'ente concedente debba avviare le procedure di affidamento dei beni demaniali, già oggetto di concessione e disciplinati dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in ogni caso non oltre

la data del 30 giugno 2027. Si precisa che la possibilità di disporre una proroga tecnica, in presenza di una procedura di affidamento già avviata e soltanto per il tempo strettamente necessario, è finalizzata ad esplicitare (e non già a limitare) le situazioni nelle quali può essere disposta una proroga tecnica della concessione, già consentita dal vigente quadro ordinamentale (cfr. articolo 120, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1626, ove si legge: “secondo la giurisprudenza prevalente, nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la ‘proroga tecnica’, l’unica ammessa in materia di pubblici contratti, avente ‘carattere eccezionale’ (ex multis Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274), la quale deve essere fondata su ‘oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante’ (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588). precisa che la possibilità di disporre la prosecuzione del precedente rapporto concessorio, per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione”) ed azionabile in tutte le ipotesi nelle quali, per oggettivi ed insuperabili impedimenti non ascrivibili all’ente concedente, non sia stato possibile individuare un concessionario, anche in ragione dalla mancata formalizzazione di offerte ovvero dell’individuazione di un aggiudicatario, all’esito dei controlli effettuati, risultato privo dei requisiti necessari, fermo restando, in detti casi, l’obbligo di procedere, senza indugio, all’avvio di una nuova procedura di affidamento ai sensi dei commi 1 e 2;

- al **comma 4**, il contenuto necessario del bando di gara. In particolare, il bando deve indicare:
  - a) l’oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell’ubicazione, dell’estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell’area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
  - b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli impegni gravanti sul nuovo concessionario, laddove, all’esito della procedura di evidenza pubblica, dovesse essere individuato un concessionario diverso da quello c.d. uscente;
  - c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5 del citato articolo 4;
  - d) la misura del canone;
  - e) il valore dell’indennizzo da riconoscere al concessionario c.d. uscente ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 4, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
  - f) la cauzione da prestarsi all’atto della stipula dell’atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
  - g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
  - i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
  - l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
  - m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l’area demaniale oggetto di affidamento;
  - n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
  - o) i criteri di aggiudicazione;
  - p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

- q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un medesimo offerente;
- al **comma 5**, che la durata della concessione (in ogni caso, non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni) debba corrispondere al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario;
  - al **comma 6**, che, ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applichi anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
    - a) maggiore importo offerto rispetto all'importo dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente ed indicato nel bando di gara ai sensi del comma 4, lettera e);
    - b) qualità e condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
    - c) qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
    - d) offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
    - e) incremento e diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
    - f) obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
    - g) impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
    - h) esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
    - i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione demaniale quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
    - l) al fine di garantire la massima partecipazione, numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
    - m) numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione;
  - al **comma 7**, che:
    - l'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario;
    - l'atto che regola il rapporto concessorio debba essere stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione;
    - fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente debba considerarsi legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
  - al **comma 8**, che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente possa ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione,

la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

- al **comma 9** che:

- in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione (intesa come ritorno economico) sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Fermo l'obbligo per il concessionario subentrante di versare al concessionario c.d. uscente l'intero importo dell'indennizzo come sopra determinato ed espressamente indicato nel bando di gara, si precisa che il medesimo concessionario subentrante è tenuto, per contro, a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato (**e non già all'ente concedente**) l'eventuale maggiore importo offerto in sede di gara e rilevante ai sensi del comma 6, lettera a), della disposizione in commento ai fini dell'affidamento della concessione. Ciò, anche in considerazione della necessità di assicurare che l'individuazione del nuovo concessionario avvenga (come precisato nel **comma 1** della disposizione in commento) nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati all'affidamento della specifica concessione ed evitare indebite sovracompensazioni in favore dei concessionari uscenti;

- il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, debba essere determinato con perizia acquisita dall'ente concedente, con oneri a carico esclusivo del concessionario uscente, prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento entro il termine indicato nel bando di gara dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento;

- il mancato tempestivo pagamento dell'indennizzo da parte del nuovo concessionario nella sopra menzionata misura è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ferma restando l'escussione della cauzione prevista dalla lettera f) del comma 4; detta cauzione è, infatti, presentata anche garanzia degli altri obblighi gravanti sul concessionario, tra cui rientra, essendo prevista la decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, anche quello relativo al tempestivo pagamento dell'indennizzo in misura non inferiore al venti per cento;

- la mancata adozione del decreto interministeriale di determinazione dell'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni dal concessionario uscente, entro il termine normativamente previsto, non costituisce in alcun modo una ragione ostativa all'espletamento della procedura di affidamento delle concessioni demaniali ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4;

- al **comma 10**, modifiche all'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494,

che contiene i criteri nel rispetto dei quali sono determinati i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio. Nel dettaglio:

a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditività». Conseguentemente, ai fini della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, la categoria A, così come riformulata, comprende: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica e di pregio naturale e ad alta redditività;

b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro». Conseguentemente, la categoria B, come riformulata, comprende: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro.

- al **comma 11**, che, con il decreto di cui al comma 4 si provvede, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.
- al **comma 12** che per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, determinata sulla base della classificazione delle medesime aree operata ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a) del decreto – legge n. 400 del 1993, come integrata dalla lettera a) del comma 10 del nuovo articolo 4, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Si stabilisce, inoltre, che una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
- al **comma 13** che la nuova disciplina si applichi esclusivamente alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto – legge e ai relativi atti concessori.

Per ragioni di coordinamento normativo e stante l'incompatibilità della disciplina in esso contenuta con quella recata dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 come sostituito dal comma 1, lettera b), della disposizione in commento, il **comma 2** prevede l'abrogazione dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

**ART. 2 (Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari – Procedura d'infrazione n. 2016/4081)**

La norma elimina un problema interpretativo collegato alle disposizioni dettate dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, secondo il quale "I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS."

La previsione sull'iscrizione nella Assicurazione Generale Obbligatoria dei magistrati onorari optanti per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie non indicava espressamente, infatti, se essa fosse o meno comprensiva delle c.d. coperture minori. Conseguentemente, la suddetta norma è stata intesa dall'INPS come NON comprensiva delle c.d. "coperture minori" (cfr. circolare INPS n.100 del 7 dicembre 2023, par. 2).

Si chiarisce quindi che tali coperture sono assicurate alla magistratura onoraria e, stante in suo carattere interpretativo, si applica a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari, ai sensi del già citato articolo 29.

La disposizione è essenziale: vero è che la copertura previdenziale risultante dalla disposizione oggetto di interpretazione è stata riprodotta nel DDL di riforma della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento già approvato al CDM in via definitiva il 4 giugno u.s. (attualmente A.C. 1950), ma l'operatività di quelle previsioni è collegata alla sua entrata in vigore, né, per la peculiarità delle disposizioni in questione, è ipotizzabile un'efficacia retroattiva delle medesime norme che possa soddisfare *ex post* le esigenze primarie collegate al verificarsi dell'evento assicurato.

Si evidenzia che la norma risponde ad una precisa richiesta formulata dalla Commissione europea nel parere motivato notificato all'Italia nel mese di luglio 2023 e rientra nel pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell'Unione (tra cui la direttiva 92/85/CE sulla maternità), di cui ci è stata contestata l'infrazione nell'ambito della procedura n. 2016/4081.

Deve aggiungersi, infine, che la norma in questione ha un effetto deflattivo sul contenzioso in essere, dal momento che sono circa 600 le cause istaurate da magistrati onorari del ruolo ad esaurimento per rivendicare la copertura assicurativa per malattia, maternità e tutele minori.

***ART. 3 (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – Procedura d'infrazione n. 2023/2006)***

Nell'ambito della procedura di infrazione n. 2023/2006, la Commissione europea ha rilevato taluni profili di non coerenza della normativa italiana con le previsioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Per quanto qui di interesse far rilevare, è contestata, in primo luogo, la violazione dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (deroghe al diritto di avvalersi di un difensore per esigenze investigative), in riferimento all'articolo 350, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, che prevedono la possibilità che «[s]ul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria [...], anche senza la presenza del difensore, assum[ano] dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» e, rispettivamente, il divieto di qualsiasi «documentazione e utilizzazione» delle dichiarazioni in questione.

Sebbene del tutto estranee al fascicolo di indagine, e dunque formalmente inidonee a influire negativamente sulla posizione processuale dell'interessato, nella tipica prospettiva "sostanziale" eurounitaria dirimente rilievo assume la considerazione secondo cui «*tali informazioni possono comunque costituire la base di ulteriori indagini*» e, dunque, che possano esservi «*prove raccolte successivamente e basate su tali sommarie informazioni*».

Al fine di riallineare la previsione codicistica al dettato della direttiva, alla **lettera b)** della disposizione in commento l'attività della PG viene ora consentita solo in presenza della necessità «*di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure [...] di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini*».

Le modifiche di cui alle **lettere a), c) e d)** sanano, invece, un ulteriore profilo di contrasto della normativa interna con la direttiva, e in particolare con l'articolo 5, paragrafo 1 (informazione di terzi in merito alla privazione della libertà personale)<sup>2</sup>, in relazione al diritto della persona arrestata in flagranza di reato, fermata ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. ovvero colpita da misura cautelare, di informare una qualsiasi persona da loro indicata: ciò, del resto, in linea con comunicazione già prevista dall'articolo 62 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per i detenuti e gli internati che facciano ingresso in un istituto penitenziario.

**ART. 4 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia – Procedura d'infrazione n. 2021/4037)**

L'articolo detta disposizioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e contabile del Ministero della giustizia. Essa è collegata alla violazione della direttiva 2011/7/UE, che ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2021/4037 «*ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nella indagini penali*» nonché al coinvolgimento del Ministero della giustizia nell'ambito della Riforma 1.11 sulla «*riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*» rientrante nel PNRR.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento dei crediti commerciali e dei servizi di intercettazione è necessario dotare l'amministrazione della giustizia delle professionalità necessarie per l'efficiente e compiuta gestione dei processi lavorativi di tipo amministrativo-contabile, professionalità non presenti, ad oggi, in numero sufficiente per il regolare svolgimento del servizio in questione. Come noto, infatti, la problematica dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali interessa in modo particolare questo Dicastero, individuato quale amministrazione che presenta situazioni di particolari criticità, con l'ambito di maggiore attenzione rappresentato dalle spese di giustizia. Occorre peraltro considerare che il Ministero della giustizia ha visto, nel tempo, accrescere le attribuzioni in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari (rif. art. 1, commi 526-530, legge 23 dicembre 2014, n. 190). La principale soluzione al problema, alla quale si affiancheranno le dovute misure di tipo organizzativo, va individuata nel potenziamento delle articolazioni deputate alla gestione amministrativo-contabile degli uffici giudiziari.

Allo stato le piante organiche del personale contabile dell'amministrazione giudiziaria prevedono 346 unità in area funzionari (pari al 2,48% della dotazione di area) e 287 in area assistenti (pari all'1,07% della dotazione di area), numeri molto esigui se si considera sia l'entità del lavoro contabile da svolgere sia il fatto che l'intera dotazione di personale amministrativo è attualmente pari a 45.070 posti, con esclusione dei dirigenti. Il numero esiguo del personale contabile non consente allo stato di far fronte alla mole di lavoro degli oltre 600 uffici giudiziari esistenti sull'intero territorio nazionale che devono far fronte alle attività di natura contabile connesse e, in particolare, al pagamento per i servizi di intercettazione nelle indagini penali e per le spese di giustizia e di funzionamento.

Si prevede, pertanto, un aumento delle piante organiche con autorizzazione a bandire le necessarie procedure concorsuali, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per poter realizzare un reale e permanente potenziamento dei centri di spesa.

Al tal fine, riguardo alle spese di giustizia occorre considerare che sul territorio nazionale sono attualmente previsti, quali centri di spesa, n. 128 funzionari delegati che provvedono al pagamento delle spese di giustizia e delle spese per intercettazioni, oltre ad una parte della magistratura onoraria. In tale ambito appare ragionevole ipotizzare una risorsa di area terza e almeno 4 risorse di area seconda.

Per le spese di funzionamento operano, a livello periferico, n. 56 centri di spesa che a livello distrettuale curano, oltre alla gestione della spesa per personale, anche quella relativa alla gestione degli uffici giudiziari. In tale ambito si ritiene di prospettare l'incremento di una unità di area terza e di almeno due unità di area seconda.

Anche l'amministrazione centrale va adeguatamente considerata, in ragione non solo delle attività connesse alla propria attività contabile, ma soprattutto per il ruolo strategico nella corretta allocazione e gestione delle risorse finanziarie nonché di coordinamento riguardo ai numerosi funzionari delegati. In tale ambito si può individuare in 5 il numero delle articolazioni da potenziare con incremento di 2 unità di area terza e 4 unità di area seconda. Sulla base di tali elementi, l'intervento normativo attiene all'incremento della dotazione organica e corrispondente autorizzazione ad assumere un contingente di 250 posti complessivi di professionalità contabile, di cui 61 per l'area funzionari (da assegnare ai 56 centri di spesa e alle 5 articolazioni ministeriali dedicate) e 189 per l'area assistenti (collocabili 1 per ogni unità organizzativa sopra rappresentata).

L'incremento permette di integrare le procedure già previste e in parte avviate, consentendo di incrementare in tempi ragionevolmente brevi la presenza sul territorio di tali profili.

***ART. 5 (Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090)***

Con la lettera di messa in mora trasmessa il 13/3/2024 la Commissione Europea ha contestato la presenza di lacune nel recepimento delle disposizioni sostanziali della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, nell'ambito della procedura di infrazione (2023)2090.

A seguito delle osservazioni contenute nella lettera di messa in mora della Commissione europea nella procedura di infrazione (2023)2090, si ritiene necessario esplicitare in modo più dettagliato le disposizioni di recepimento delle garanzie procedurali della direttiva 2016/800 oggetto dei rilievi.

Come noto, il processo penale nei confronti dei minorenni, in Italia, è disciplinato da un complesso di disposizioni che si integrano tra loro, al fine di offrire il più elevato livello di garanzie per tale speciale categoria di indagati e imputati. In tutte le fasi del procedimento, da quella delle indagini a quella strettamente processuale fino alla fase esecutiva, il minore ha diritto ad un trattamento individualizzato, sulla base di una valutazione personalizzata, finalizzato a promuovere il suo recupero nel rispetto delle sue esigenze educative e di sviluppo.

Fin dal 1934 è stata prevista la competenza di giudici specializzati, con una composizione mista di magistrati togati che trattano esclusivamente la materia minorile e di magistrati onorari esperti in materie quali neuropsichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, assistenza sociale.

Il processo si svolge secondo le regole del rito penale minorile di cui al D.P.R. n. 448/1988 ed alle relative norme di attuazione (D.lgs.272/1989).

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 448/1988 prevede espressamente che "1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle

del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenni.”

Analogamente, anche l’art. 1 del D.lgs. 272/1989 richiama le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per tutto quanto non previsto dalle disposizioni speciali.

Infine, la materia dell’esecuzione penale dopo la condanna è regolata in modo specifico per i minori dal D.lgs. 121/2018, il cui articolo 1, comma 1, a sua volta richiama, per tutto quanto non espressamente previsto, anche le disposizioni dell’ordinamento penitenziario per gli adulti e del relativo regolamento di attuazione.

In ragione della natura composita delle norme di interesse, gli interventi legislativi si innestano su diversi testi normativi.

- Si è ritenuto in primo luogo di inserire nelle norme programmatiche in materia di processo penale minorile e di esecuzione penale di cui all’articolo 1 del DPR 448/88 e all’articolo 1 del D.lgs. 121/2018 il richiamo espresso ai diritti fondamentali riconosciuti ai minori dalla Costituzione italiana e dal trattato sull’Unione Europea, nonché ai diritti loro attribuiti dalla direttiva 2016/800. Ciò al fine di rendere immediatamente percepibile lo stretto legame tra i principi interni e quelli desumibili dal quadro normativo sovranazionale.

- Le disposizioni dell’articolo 4 “Diritto all’informazione” della direttiva, in relazione alle quali la Commissione rileva la mancanza di misure di recepimento, sono state attuate come segue:

a) dopo l’articolo 12 del DPR 448/88 è stato introdotto un articolo 12-bis recante “Diritto all’informazione”, che dettaglia, in relazione agli specifici snodi procedurali, il contenuto degli avvisi ulteriori rispetto a quelli che il minorenni indagato o imputato già riceve in base alle disposizioni del codice di procedura penale. In proposito giova ricordare anche quanto dispongono l’art. 1, comma 2 del DPR 448/88 che prevede oggi espressamente che “2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.”, nonché l’art. 12 comma 2 stesso testo che prevede che durante tutto il procedimento il minore venga assistito dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia (e dai servizi di assistenza sociali e sanitari: articolo 6), e ciò anche con informazioni sul procedimento in corso;

b) sono state previste informazioni specifiche in tutti i casi di privazione della libertà personale (in aggiunta a quelle già fornite oggi ai detenuti ai sensi degli articoli 23 e 69 del DPR 230/2000), e sono stati previsti ulteriori avvisi specifici per il caso di misure cautelari;

c) è stato introdotto infine un articolo 11-bis (Informazioni relative alla detenzione) nel corpo del D.lgs. 121/2018 contenente norme in materia di esecuzione penale minorile, per integrare anche in quello specifico contesto le disposizioni generali già presenti.

- L’articolo 5 “Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale”, paragrafi 2 e 3 della direttiva, è stato attuato:

a) prevedendo esplicitamente, nel nuovo comma 1-bis nell’art. 12 “Assistenza all’imputato minorenni” del DPR 448/88, i casi nei quali le informazioni relative al procedimento a carico del minorenni vengono date a soggetti diversi dai genitori;

b) introducendo un nuovo Articolo 12-ter “Informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale” che, oltre a formalizzare al comma 1 il diritto alla comunicazione delle informazioni anche ai soggetti adulti di cui all’articolo 12, al comma 2 recepisce espressamente il paragrafo 3 dell’art. 5 della direttiva.

È stato anche introdotto, nell’art. 7 relativo alle notifiche da effettuarsi all’esercente la responsabilità genitoriale, il richiamo alle disposizioni novellate dell’art. 12.

- L’attuazione dell’articolo 8 “Diritto all’esame medico”, paragrafi 2, 3 e 5 della direttiva, richiede invece interventi su diversi piani:

a) l'introduzione dell'articolo 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale) al DPR 448/88 risponde al rilievo relativo al paragrafo 2;

b) quanto ai paragrafi 3 e 5, il regime delle visite mediche per i minorenni in stato di detenzione presso Istituti penitenziari è già oggi compiutamente regolato dalle disposizioni dell'Ordinamento penitenziario, richiamate dalle norme speciali minorili, che disciplinano la materia in via generale.

Tali disposizioni prevedono già attualmente che al momento dell'ingresso in Istituto ciascun detenuto venga sottoposto, d'ufficio e al più presto, e comunque non oltre il giorno successivo, ad una visita medica completa; il regime sanitario penitenziario prevede inoltre ulteriori visite mediche da svolgersi d'ufficio, con cadenza periodica, ed altre visite a richiesta. Per tale parte non sono dunque necessari ulteriori interventi.

Diversamente, per i minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale presso Comunità o presso i Centri di prima accoglienza in ragione della competenza in materia di sanità attribuita alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione il regime delle visite mediche è regolato da intese e accordi Stato-Regioni, che prevedono, in via generale, una visita medica in ingresso e ulteriori visite ove necessario. Tali accordi vengono poi attuati con specifici strumenti da ciascuna Regione.

Ferma restando la previsione della regola generale circa la necessità che, anche in questi casi, la prima visita avvenga senza indebito ritardo e che visite successive vengano svolte ove necessario, le modalità attraverso le quali il servizio sanitario assicura tale diritto devono essere oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata.

**ART. 6 (Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231)**

La disposizione aggiunge il comma 1-bis all'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada.

In data 14 luglio 2023 la Commissione europea ha adottato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/0231, con cui ha eccepito alla Repubblica italiana di non aver correttamente recepito alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Fra le altre norme, la Commissione ha contestato la mancata trasposizione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della citata direttiva, ai sensi del quale “*Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che sia controllato almeno il 3% dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove che risultano essere mancanti a bordo; ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Dal 1° gennaio 2012, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, aumentare la percentuale minima al 4 %, a condizione che, dalle statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati sono muniti di un tachigrafo digitale. Nell'adottare tale decisione, la Commissione tiene altresì conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare della disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2*”.

La direttiva (UE) 2020/1057 è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27.

Quest'ultimo, al fine di recepire le modifiche alla direttiva 2006/22/CE apportate dall'articolo 2 della direttiva 2020/1057/UE citata, ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con l'obiettivo principale di ricomprendere nell'attività di controllo su strada anche la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno "IMI" nell'ambito delle disposizioni volte a rafforzare la collaborazione amministrativa e lo scambio di dati tra gli Stati membri.

Nel recepire l'articolo 2, tuttavia, il decreto legislativo n. 27/2023 non ha effettivamente trasposto anche la previsione di cui al già menzionato paragrafo 3, lettera b), in base alla quale al conducente è consentito, prima della conclusione di un controllo su strada volto all'accertamento dell'uso corretto del tachigrafo, di contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, al fine di fornire le eventuali prove che siano mancanti a bordo.

La presente disposizione, pertanto, introduce un comma aggiuntivo all'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che disciplina i controlli su strada, al fine di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale anche la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della direttiva (UE) 2020/1057, ponendo rimedio alla citata procedura di infrazione n. 2022/0231.

In particolare, al fine di consentire un miglior esercizio del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo, si autorizza il conducente medesimo a contattare la propria sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona nel corso di un controllo su strada per fornire, prima della conclusione del controllo medesimo, eventuali prove che dovessero risultare mancanti a bordo del veicolo. Si prevede, altresì, che tale possibilità non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.

***ART. 7 (Violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056)***

Con la procedura di infrazione n. 2024/2091 (già caso EU Pilot (2023)10462 la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane di specificare la tipologia, la natura e i dettagli delle sanzioni vigenti nel nostro Paese per le violazioni del quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 549/2004; se tali sanzioni si applicano sia ai fornitori dei servizi di navigazione aerea, che agli utenti dello spazio aereo; se le stesse sanzioni siano mai state applicate in concreto, fornendo, in caso di risposta positiva, dettagli al riguardo; la procedura amministrativa in vigore per l'imposizione di tali sanzioni.

Come noto, l'attuale quadro normativo del cielo unico europeo è costituito dai seguenti regolamenti:

- il regolamento (CE) n. 549/2004, il c.d. "regolamento-quadro", che detta i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;
- il regolamento (CE) n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea;
- il regolamento (CE) n. 551/2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;
- il regolamento (CE) n. 552/2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

Tale quadro normativo, recante norme di principio, è stato poi modificato e integrato con varie norme tecniche e di dettaglio.

All'esito di una approfondita disamina degli obblighi attuativi derivanti dal quadro normativo predetto, è stata, innanzitutto, ricostruita la disciplina sanzionatoria attualmente vigente nel nostro ordinamento, riconducibile, nella sostanza, al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 191, recante

“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo”, e al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE”; questa operazione ha consentito di portare ad emersione un'area di regolamentazione europea allo stato del tutto priva di opportune fattispecie sanzionatorie, come meglio si dirà nel prosieguo, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2021/116; oltre a questa lacuna, nell'ambito delle interlocuzioni finali condotte all'interno del già citato caso EU Pilot, la Commissione europea ha ritenuto insufficienti i presidi apprestati, nell'ordinamento italiano, per garantire l'osservanza degli obblighi incombenti sul fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia ENAV S.p.a., ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che stabilisce le misure necessarie al funzionamento dei sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete.

La presenza di queste due criticità a livello normativo ha condotto all'apertura di una procedura di infrazione, la n. 2091/2024, come comunicato formalmente dalla Commissione in data 25/07/2024.

La presente disposizione mira a conseguire la chiusura positiva dell'anzidetta procedura, colmando le due carenze rilevate in relazione alla disciplina sanzionatoria del “Cielo unico europeo”.

Per quanto attiene alla prima delle due aree di intervento sopra richiamate, essa riguarda gli obblighi discendenti dalla normativa attuativa dell'articolo 15-bis del regolamento (CE) n. 550/2004, rubricato “Progetti comuni”. In attuazione di tale disposizione, appunto, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il progetto comune uno comprende le seguenti funzionalità di gestione del traffico aereo, cd. funzionalità ATM<sup>1</sup>:

- a) gestione estesa degli arrivi e AMAN/DMAN integrate nelle aree terminali di controllo ad alta densità, cd. AF 1;
- b) integrazione e produttività degli aeroporti, cd. AF 2;
- c) gestione flessibile dello spazio aereo e spazio aereo a rotte libere, cd. AF 3;
- d) gestione cooperativa della rete, cd. AF 4;
- e) gestione delle informazioni a livello di sistema, cd. AF 5;
- f) condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale, cd. AF 6.

Ogni funzionalità è suddivisa in una serie di sottofunzionalità, da attuarsi entro termini tassativamente individuati.

La presente disposizione è stata, quindi, predisposta con l'obiettivo di apprestare un idoneo presidio sanzionatorio per contribuire a garantire l'attuazione delle funzionalità predette da parte degli operatori di settore. In particolare, la disposizione in parola richiama le operazioni tecniche che gli operatori del cielo unico europeo devono effettuare ai sensi del citato regolamento (UE) 2021/116 entro i termini tassativamente individuati, prevedendo le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. La mancata realizzazione dei compiti di ciascun operatore entro i termini individuati, infatti, rende inattuabili gli obiettivi che sono alla base del citato quadro normativo.

<sup>1</sup> In particolare, si tratta di un gruppo di funzioni o servizi operativi di ATM collegati alla gestione delle traiettorie, dello spazio aereo e della superficie o alla condivisione delle informazioni negli ambienti operativi di rotta, di terminale, di aeroporto o di rete (articolo 2, punto 3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa).

La descrizione dei comportamenti da sanzionare è pedissequamente ripresa dal regolamento (UE) 2021/116 e dal relativo allegato, che individua nel dettaglio anche i singoli aeroporti in cui effettuare le citate operazioni. Non sono state previste sanzioni per le operazioni che il regolamento imponeva di eseguire entro il 2022, in quanto già attuate a cura di ENAV, nella qualità di soggetto su cui gravano gli obblighi operativi. L'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni è individuata nell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

La cornice edittale è individuata sempre in una fascia compresa fra i 10.000 e i 100.000 euro, in quanto, trattandosi in ogni caso di condotte consistenti nella mancata attuazione di una determinata funzionalità ATM, pur nella diversità delle fattispecie, il relativo disvalore può considerarsi analogo, riferendosi a un contesto integrato e unitario di obblighi e requisiti.

Per quanto, invece, attiene alla criticità rilevata in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la presente disposizione mira a disegnare un regime sanzionatorio efficace e proporzionato che preveda alternative in grado, da un lato, di motivare il fornitore di servizi di navigazione aerea al rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento di esecuzione e, dall'altro, di determinare sanzioni che garantiscano l'applicazione del regolamento nel caso di mancato rispetto di tali obblighi. Sino ad oggi, la garanzia dei predetti obblighi è stata considerata implicita nel procedimento di stipula e aggiornamento del Contratto di programma fra ENAV e l'Ente preposto alla regolamentazione tecnica, alla certificazione e alla vigilanza nel settore dell'aviazione civile (ENAC). In questo contesto, gli inadempimenti dell'ENAV potrebbero tradursi in una revoca della certificazione del fornitore di servizi. Tuttavia, condividendo quanto rilevato dalla Commissione europea, si ritiene che una sorveglianza basata solo sulla possibilità di emanare un provvedimento di revoca della certificazione non possa essere considerata equivalente alla predisposizione di un regime sanzionatorio efficace e proporzionato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004. Si è, pertanto, proceduto ad una approfondita ricognizione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 finalizzata alla enucleazione delle condotte del fornitore di servizi di navigazione aerea che, come risvolto di inadempimenti di obblighi su di esso incombenti, potessero essere sottoposte a sanzione, costruendo fattispecie che, al contempo, si rivelino adeguate a garantire una congrua flessibilità applicativa e rispettose del principio di tassatività.

In questo caso, la cornice edittale è individuata in una fascia più elevata, compresa tra 30.000 e 300.000 euro, che si ritiene adeguata per colpire – secondo quanto richiesto, peraltro, dalla Commissione – delle condotte che incidono sul corretto svolgimento del rapporto convenzionale, con un disvalore e una gravità variabili, ma comunque non trascurabili; si tratta, cionondimeno, di inadempimenti puntuali e circoscritti, e in ogni caso non tali da comportare una complessiva revisione del rapporto convenzionale col fornitore di servizi di navigazione (quando non proprio alla revoca della certificazione, che deve continuare ad essere considerata una misura di ultima istanza, applicabile in casi estremamente gravi e non altrimenti rimediabili). In quest'ottica, la sanzione prevista dalla presente disposizione, individuata in modo proporzionale rispetto ai trasferimenti che vengono annualmente disposti a favore del fornitore di servizi ATS, dovrebbe poter rappresentare uno stimolo all'adempimento, al di là del *quantum* edittale, considerando, peraltro che gli obblighi di ENAV si inseriscono – sotto un diverso punto di vista – all'interno di un rapporto che già contiene, nella sua dinamica di esecuzione, sottoposta a costante monitoraggio, una modulazione dei rapporti reciproci in grado di rispecchiare diversi punti di equilibrio e di riflettere, con le opportune conseguenze economiche e obbligatorie, lo stato di raggiungimento degli obiettivi prestazionali prefissati nel periodo di riferimento.

Passando ad una esposizione dettagliata dei contenuti precettivi della presente disposizione, si condurrà di seguito un'analisi comma per comma.

Il **comma 1** della presente disposizione, anziché introdurre nuove definizioni (creando così possibili aree di frizione fra la normativa nazionale e quella eurounitaria), e in ossequio, all'opposto, alla necessità di dare copertura sanzionatoria a norme che sono già direttamente applicabili, chiarisce quali siano le nozioni rilevanti ai fini della disposizione in oggetto mediante rinvio ai regolamenti europei

di riferimento nel caso di specie. Si tratta, in particolare, delle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317, all'articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 551/2004.

Il **comma 2** chiarisce che l'autorità nazionale competente per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste nella presente disposizione è l'E.N.A.C., e che si applica – in quanto compatibile – il procedimento previsto dalla l. 689/1981. Si tratta di una previsione del tutto ragguagliabile a quelle già contenute nelle fonti nazionali che regolano il quadro sanzionatorio del Cielo unico europeo, in particolare il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 191, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo”, ed il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile [...]”. L'individuazione dell'E.N.A.C. non risponde a una scelta discrezionale, ma discende dall'assetto complessivo di fonte europea, che demanda all'Autorità di vigilanza l'esercizio della potestà sanzionatoria.

Il **comma 3** sanziona l'omessa attivazione della funzionalità AF 1 sopra citata. Quest'ultima permette di migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento, di stabilire meglio le sequenze di traffico in una fase precoce e un uso ottimale delle piste. La piena attuazione della medesima migliorerà la gestione dei ritardi e le strategie di assorbimento e ridurrà le attese a basso livello nelle aree terminali di controllo, riducendo in tal modo le emissioni acustiche e migliorando la qualità dell'aria all'interno e nelle vicinanze degli aeroporti.

In particolare, la funzionalità AF 1 ricomprende le seguenti sottofunzionalità:

- a) la gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «*en-route*», cd. AMAN estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche;
- b) l'integrazione AMAN/DMAN.

Tanto premesso, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro nel caso di mancata attivazione delle predette funzionalità, rispettivamente, da parte dei fornitori di ATS che effettuano servizi ATC nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «*en-route*» associati entro il 31 dicembre 2024, nonché da quelli che effettuano i medesimi servizi nello spazio aereo terminale dell'aeroporto di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuino l'integrazione AMAN/DMAN entro il 31 dicembre 2027.

Il **comma 4** si riferisce alla sottofunzionalità sul piano operativo aeroportuale, cd. “AOP” — Airport Operations Plan, relativa alla funzionalità AF 2 sull'integrazione e produttività degli aeroporti.

Nello specifico, l'AOP è un piano unico, definito di comune accordo tra tutti i soggetti operativi interessati, che raccoglie informazioni da diversi sistemi, consentendo l'ottimizzazione dei processi.

L'AOP è costituito dall'AOP iniziale, cd. iAOP, e dall'AOP esteso. Il primo comprende gli elementi di base per lo scambio degli elementi di dati con il piano operativo della rete, il cd. NOP, e costituisce il presupposto dell'AOP esteso. Il secondo, invece, comprende lo strumento di gestione dell'AOP, nonché il supporto alla gestione, alla valutazione e al monitoraggio delle prestazioni aeroportuali e delle post-operazioni.

Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuino la presente sottofunzionalità con riferimento all'AOP esteso entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Il **comma 5** sanziona la mancata attivazione entro il 31 dicembre 2025 della funzionalità sulle reti di sicurezza degli aeroporti. Quest'ultima, come la funzionalità di cui al comma 4, è ricompresa nella funzionalità AF 2 sull'integrazione e produttività degli aeroporti e, a sua volta, comprende i seguenti elementi:

- il servizio di assistenza alla sicurezza aeroportuale, che contribuisce alle operazioni lato volo quale miglioramento della sicurezza, che consente ai controllori del traffico aereo di prevenire i rischi e gli incidenti derivanti da errori operativi o deviazioni da parte dei controllori del traffico aereo, dell'equipaggio di condotta o del conducente del veicolo;
- l'individuazione e l'emissione di segnali di allarme in caso di autorizzazioni ATC divergenti e di deviazione di aeromobili e veicoli rispetto alle istruzioni, alle procedure o agli itinerari loro assegnati, che possono comportare rischi di collisione per aeromobili e veicoli.

In caso di inadempimento, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro a carico dei fornitori di ATS e degli operatori aeroportuali che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Il **comma 6** sanziona l'obbligo di attuare lo spazio aereo a rotte libere, cd. "FRA" — Free Route Airspace, finale entro il 31 dicembre 2025. Il FRA finale è ricompreso nella funzionalità AF 3 sulla gestione flessibile dello spazio aereo e spazio aereo a rotte libere.

Il FRA contribuisce alla creazione di uno spazio aereo completamente dinamico e ottimizzato, all'interno del quale gli utenti dello spazio aereo possono liberamente pianificare una rotta tra punti di entrata e di uscita definiti, mentre i voli restano soggetti al controllo del traffico aereo.

L'attuazione del FRA si articola in due fasi: il FRA iniziale, con limiti temporali e strutturali, e il FRA finale, con attuazione costante delle rotte libere con dimensione transfrontaliera e possibilità di connessione alle aree terminali di controllo, le cd. TMA.

La presente disposizione sanziona con la pena pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro la mancata attuazione del FRA transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del FRA con le TMA (il FRA finale) entro il termine stabilito da parte dei soggetti operativi di cui all'articolo 2, punto 10 del regolamento (UE) 409/2013, e cioè gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gestori aeroportuali dei settori civile e militare.

Il **comma 7** sanziona con la pena pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 i soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuino diverse funzionalità.

Si tratta, anzitutto, della sottofunzionalità ATM sull'integrazione AOP/NOP, relativa alla funzionalità AF 4 in materia di gestione cooperativa della rete, da attuarsi entro la data del 31 dicembre 2027. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/116, infatti, i sistemi AOP di cui si è detto devono interfacciarsi direttamente con i sistemi NOP.

In secondo luogo, i medesimi soggetti sopra citati sono sanzionati qualora, entro il 31 dicembre 2025, non attuino le seguenti ulteriori sottofunzionalità ATM:

- a) sottofunzionalità sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo giallo SWIM per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalità ATM;
- b) sottofunzionalità sullo scambio di informazioni aeronautiche;
- c) sottofunzionalità sullo scambio di informazioni meteorologiche;
- d) sottofunzionalità sullo scambio di informazioni tra reti cooperative;
- e) sottofunzionalità sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo).

Si tratta di sottofunzionalità, diverse da quella di cui al successivo comma 7, che compongono il sistema di gestione delle informazioni AF 5, il cd. SWIM— System Wide Information Management.

I servizi SWIM, in base alla rilevante normativa europea, facilitano lo scambio di informazioni sulla gestione del traffico aereo tra i soggetti interessati.

Il **comma 8** riguarda la fornitura e la gestione delle componenti infrastrutturali comuni del SWIM. Queste ultime sono in particolare:

- il registro, che deve essere utilizzato per pubblicare informazioni sui servizi;
- un'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica comune (PKI — Public Key Infrastructure), che è utilizzata per la firma, il rilascio e il mantenimento dei certificati e gli elenchi di revoca utilizzati nella comunicazione tra i soggetti interessati a fini operativi.

I soggetti operativi che non forniscano e gestiscano le chiavi pubbliche di infrastruttura PKI e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 sono sanzionati con una pena pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Il **comma 9** sanziona con la pena pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro i fornitori di ATS e gli operatori aerei italiani che non attuino la sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 sopra entro il 31 dicembre 2027. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 551/2004, il livello di volo 285 costituisce il livello di separazione tra lo spazio aereo superiore e quello inferiore.

La presente disposizione, in particolare, è volta a garantire l'attuazione dell'anzidetta sottofunzionalità al fine ultimo di consentire agli utenti dello spazio aereo di volare in sicurezza sulla traiettoria più efficiente, riducendo altresì l'impatto ambientale negativo dell'attività degli aeromobili.

Il **comma 10** contiene, come già illustrato in precedenza, la disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti del fornitore di servizi di navigazione aerea in relazione agli obblighi su di esso incombenti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Le condotte sanzionate sono descritte in dettaglio nelle lettere da a) a h). La lettera a) riguarda il caso di non corretta applicazione, da parte del fornitore di servizi di navigazione aerea, della modulazione delle tariffe di navigazione aerea; l'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prevede, infatti, che gli Stati membri possano, in modo non discriminatorio e trasparente, modulare le tariffe di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo al fine di ottimizzare l'utilizzo dei servizi di navigazione aerea, di ridurre l'impatto ambientale dei voli, di ridurre il livello di congestione della rete in una zona specifica o su una rotta specifica in periodi specifici e, infine, di accelerare la diffusione delle capacità SESAR ATM in previsione del periodo stabilito nei progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004, in particolare al fine di fornire incentivi all'equipaggiamento degli aeromobili con i sistemi indicati nei suddetti progetti comuni. È compito dell'autorità di vigilanza controllare che questa modulazione venga applicata correttamente dal fornitore di servizi di navigazione aerea. La sanzione prevista dalla presente disposizione mira a presidiare adeguatamente gli esiti di questa attività di controllo, introducendo uno strumento dissuasivo e sufficientemente flessibile per stimolare l'adempimento da parte del fornitore.

La lettera b) riguarda il caso in cui il fornitore di ATS utilizzi le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali, così contravvenendo a uno specifico obbligo previsto dalla regolamentazione sovranazionale.

La lettera c) sanziona la condotta del fornitore di servizi di navigazione aerea che ometta di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, dall'Autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni. Il citato articolo 37 del regolamento, difatti, introduce un articolato sistema di monitoraggio del piano prestazionale: oltre a disciplinare i compiti della Commissione e i suoi poteri di intervento sul piano, la norma prevede che anche le autorità nazionali di vigilanza monitorino la realizzazione dei servizi di navigazione aerea forniti nello spazio aereo di loro responsabilità, al fine di valutare se gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni sono soddisfatti; se l'autorità

nazionale di vigilanza ritiene che tali obiettivi non siano soddisfatti, o rischino di non essere soddisfatti, ne informa immediatamente la Commissione. La disposizione in disamina prevede che, in questo caso, senza indebito ritardo l'autorità nazionale di vigilanza interessata, al fine di porre rimedio alla situazione e conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di miglioramento delle prestazioni, applichi delle misure appropriate da essi definite, tenendo in considerazione le misure correttive di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, e che poi queste misure vengano comunicate alla Commissione. La sanzione prevista dalla disposizione in commento rappresenta, appunto, la concreta traduzione all'interno del nostro ordinamento di una di queste "misure appropriate", ed è concepita come stimolo al fornitore di servizi per la tempestiva implementazione delle azioni correttive individuate dalle autorità competenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano.

Quanto alle previsioni contenute alle lettere da d) ad h), esse sanzionano le condotte del fornitore di servizi di navigazione aerea che non fornisca all'Autorità nazionale di vigilanza e alla Commissione europea, le informazioni e i dati necessari per il funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni (l'espressione è testualmente ripresa dal regolamento, dove il sintagma "funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni" individua un ben preciso *set* di operazioni), ovvero le informazioni e i dati necessari per il corretto monitoraggio della realizzazione dei servizi di navigazione aerea. La sanzione copre un'articolata serie di disposizioni che, nel regolamento (UE) 2019/317, stabiliscono in capo al fornitore di servizi degli obblighi di trasmissione di dati e di informazioni per consentire alle autorità europee e nazionali di condurre le attività di controllo e vigilanza loro intestate, nonché per permettere le elaborazioni necessarie per la corretta implementazione del sistema tariffario. Fra le disposizioni predette, si segnala quella che impone al fornitore di agevolare le attività di monitoraggio e controllo delle autorità competenti, consentendo, in particolare, l'accesso a "locali, terreni e veicoli pertinenti", sia pur nei casi ed entro i limiti previsti dal diritto nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, par. 2 del regolamento (UE) 2019/317.

Il **comma 11**, infine, completa il sistema di misure sanzionatorie richieste per la corretta applicazione del regolamento (UE) 2019/317, apprestando adeguati presidi a garanzia dell'adempimento degli obblighi informativi e di trasmissione di dati che la disciplina europea prevede in capo a soggetti che includono il fornitore di servizi di navigazione aerea, ma non sono limitati a questo: in particolare, la norma, oltre che a ENAV S.p.a., si rivolge agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che omettano di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'Allegato VI del Regolamento (UE) 2019/317, ovvero omettano di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva, ovvero ancora omettano di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati.

Il comma 12, infine, prevede la riassegnazione sul capitolo di spesa ministeriale per il successivo trasferimento a ENAC, quali risorse destinate ad interventi per il miglioramento della sicurezza del volo.

**ART. 8 (Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T – Procedura d'infrazione 2019/2279)**

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/54/CE disciplina i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T) di lunghezza superiore a 500 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

In particolare, le gallerie rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sono quelle ricadenti nella rete stradale individuata con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1692/96/CE, nonché quelle aggiuntesi successivamente a seguito della ridefinizione della rete TEN-T disposta dal Regolamento (UE) n. 1315/2013.

La direttiva in argomento è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, il quale, all'articolo 4, ha attribuito le funzioni di autorità amministrativa alla Commissione permanente per le gallerie (di seguito anche "Commissione"), istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera a) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, trasferita all'interno dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito anche "ANSFISA").

La rete stradale italiana è strutturata gerarchicamente, sotto il profilo gestionale e amministrativo in autostrade, strade statali, strade regionali, provinciali e comunali.

L'estesa della rete stradale transeuropea TEN-T ricadente in ambito nazionale risulta pari, dall'ultimo aggiornamento, a 9481 km; essa ha quindi una estensione inferiore al 1% dell'intera rete stradale italiana.

Lungo la rete TEN-T italiana sono presenti n. 465 gallerie, ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 264 del 2006, poiché caratterizzate da una lunghezza superiore a 500 m.

Per tali gallerie, il citato decreto legislativo ha previsto l'adeguamento progressivo, attraverso procedure specificatamente differenziate fra le gallerie già operative al momento dell'entrata in vigore della norma e quelle realizzate successivamente.

L'Italia è lo Stato europeo con il più alto numero di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, avendo circa la metà del numero totale di tratte e di sviluppo in lunghezza in galleria lungo la rete di interesse europeo in conseguenza della morfologia del territorio nazionale.

L'Italia ha inoltre le gallerie da più tempo in esercizio (oltre il 50% è in esercizio da oltre 30 anni) che necessitano di interventi di adeguamento generalmente più estesi ed incisivi, non solo di tipo impiantistico ma anche sotto il profilo strutturale (con particolare riferimento ai rivestimenti delle gallerie). Tali interventi, in ragione della loro rilevanza, devono essere realizzati prima degli interventi di natura impiantistica previsti dal decreto legislativo n. 264 del 2006 o, comunque, devono essere pianificati in coerenza e contemporaneità, assicurando sempre livelli minimi di servizio all'utenza.

Tale circostanza rende particolarmente complessa la programmazione delle cantierizzazioni, in quanto la realizzazione dei lavori per l'adeguamento delle gallerie rischia di rendere non agibili o parzialmente agibili lunghi tratte di percorrenza, con conseguenti danni a carico degli utenti nei periodi coincidenti con i maggiori flussi di traffico.

Con lettera di messa in mora ex articolo 258 TFUE notificata in data 11 ottobre 2019 è stata avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2019/2279, con la quale veniva contestata la presunta violazione da parte della Repubblica italiana degli obblighi imposti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dagli articoli 9, 10, 11 e dall'allegato I della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/54/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T).

All'esito della risposta delle Autorità italiane alla lettera di costituzione in mora notificata in data 11 ottobre 2019, la Commissione europea, con il parere motivato C (2020) 7843 notificato in data 3 dicembre 2020, ha contestato alla Repubblica italiana, in particolare:

- la violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, o, in caso di discostamenti limitati, del punto 1.2.1 dell'allegato I, per aver omesso di comunicare, in relazione a 6 gallerie, informazioni, e le relative giustificazioni, sulle misure alternative di riduzione dei rischi accettate;
- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 10 e dell'allegato I, per aver omesso di garantire che 3 gallerie, il cui progetto è stato approvato ma che non sono state aperte al traffico pubblico entro il 1° maggio 2006, fossero conformi alla direttiva fin dalla data di apertura;
- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 11, paragrafo 7, e dell'allegato I, per aver omesso di garantire che 243 gallerie già in esercizio, ovvero già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, fossero conformi alla direttiva alla data del 30 aprile 2019.

In relazione a 41 gallerie aggiunte all'ambito di applicazione della direttiva a seguito dell'estensione della rete stradale TEN-T operata dal Regolamento (UE) n. 1315/2013, la Commissione europea, al fine di verificare la vincolatività dei termini fissati dalla direttiva anche per queste ultime, ha deciso di escluderle dall'oggetto del parere motivato, riservandosi comunque il diritto di aggiungerle all'ambito di applicazione della procedura di infrazione in una fase successiva.

In attuazione di quanto convenuto in occasione di apposite interlocuzioni con la Commissione europea, si è provveduto ad integrare il decreto legislativo n. 264 del 2006 attraverso l'introduzione dell'articolo 10-bis, recante *“Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 3”* e dell'articolo 10-ter, recante *“Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3”*. Gli articoli in esame sono stati introdotti dall'articolo 30-sexies, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

In particolare, fermi restando i termini indicati dalla direttiva e recepiti nel decreto, l'articolo 10-bis delinea la procedura di gestione dei lavori di adeguamento per le gallerie aperte al traffico per le quali non è stata richiesta la messa in servizio entro il 2021.

Nel dettaglio, in relazione alle gallerie facenti parte della rete TEN-T individuata dalla decisione n. 1692/96/CE e non ancora rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva, si è previsto l'obbligo dei Gestori di trasmettere, entro il 31 dicembre 2021, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori, e di trasmettere, entro il 31 dicembre 2025, la relativa richiesta di messa in servizio.

In relazione, invece, alle gallerie aggiunte all'ambito di applicazione della direttiva a seguito dell'estensione della rete stradale TEN-T operata dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 (non rientranti nell'ambito della procedura d'infrazione), è stato previsto l'obbligo per i Gestori di trasmettere, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2023, e la relativa richiesta di messa in servizio entro il 31 dicembre 2027.

L'articolo 10-ter, invece, dispone l'obbligo per i Gestori, nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, di adottare per ciascuna galleria aperta al traffico le misure di sicurezza temporanee minime individuate nell'allegato 4-ter.

Inoltre, al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime, si è richiesto ai Gestori di trasmettere un rapporto di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

In sede di monitoraggio e controllo delle attività per l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, con specifico riferimento alle gallerie oggetto della procedura d'infrazione, risultano, al 30 dicembre 2023, n. 369 aperte al traffico di cui:

- 96 gallerie pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva 2004/54/CE;
- 49 gallerie per le quali il Gestore ha dichiarato ultimati i lavori di adeguamento alla direttiva 2004/54/CE ritenendoli conformi;
- 224 gallerie non pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva.

L'insieme delle gallerie nella rete TEN-T aperte al traffico al data del 30 aprile 2006 soggette all'applicazione della Direttiva 2004/54/CE in Italia si completa con ulteriori n. 39 gallerie che risultano essere in fase di progettazione e/o in corso di realizzazione, per un totale pari a 408 gallerie.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa sullo stato delle gallerie italiane nell'ambito della rete TEN-T 2006 contenuta nella *“Relazione sul monitoraggio delle attività adeguate delle gallerie ai requisiti di sicurezza della Direttiva 2004/54/CE – Situazione al 31 dicembre 2023”* predisposto dalla Commissione permanente per le gallerie.

In relazione alle gallerie ancora non pienamente conformi a tutti i requisiti previsti dalla direttiva, i Gestori hanno manifestato specifiche esigenze legate alla realizzazione degli interventi riferibili a singole gallerie.

In particolare, i Gestori hanno rappresentato che il rispetto dei cronoprogrammi concordati per il completamento dei lavori di messa in sicurezza delle gallerie comporta una significativa intensificazione dei cantieri lungo tutta l'infrastruttura viaria con conseguente rilevante riduzione dei livelli di servizio.

Tale circostanza, pertanto, risulta potenzialmente pregiudizievole sia per la regolarità del servizio autostradale che per la sicurezza degli utenti.

Infatti, le valutazioni di traffico eseguite confermano che la sovrapposizione dei cantieri sul sedime autostradale determina lo spostamento sulla viabilità locale, la quale risulta ampiamente inadeguata ad accogliere l'intero flusso veicolare, soprattutto con specifico riferimento ai mezzi pesanti.

Tenuto conto dei molteplici fattori di rischio correlati a situazioni di congestione sulla rete autostradale, tale situazione può generare delle condizioni di rischio superiori rispetto a quelle riferibili allo stato delle gallerie, sulle quali sono in essere le misure di sicurezza temporanee minime, come prescritto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 264 del 2006, che comportano condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2004/54/CE.

L'incidenza sulla viabilità dei cantieri, inoltre, risulta condizionata sia dalle specifiche condizioni geomorfologiche della rete che dalla necessità di realizzare ulteriori e correlati interventi strutturali nelle gallerie, al fine di assicurare il massimo livello di sicurezza per l'utenza.

Invero, la realizzazione di tali ulteriori interventi, che coinvolgono l'aspetto strutturale delle gallerie e, quindi, risultano propedeutici ad una piena realizzazione delle misure prescritte dalla direttiva, deve essere necessariamente coordinata con la necessità di assicurare i livelli minimi di servizio, non essendo possibile, per evidenti ragioni di sicurezza, il completo spostamento della viabilità su percorsi alternativi e secondari.

Dalle consultazioni svolte sono emerse, per alcune gallerie, delle criticità nel rispetto del termine fissato dall'articolo 10-bis del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, fermo restando che per la maggior parte delle gallerie in esame (per un numero pari a 306) i Gestori presenteranno la richiesta di messa in esercizio entro il termine del 31 dicembre 2025, come previsto dalla normativa di riferimento.

Al contempo, però, alla luce del quadro fornito, è emersa la necessità di avviare un confronto al fine di prevedere dei termini congrui per permettere l'efficace realizzazione di specifici interventi di messa in sicurezza su determinate gallerie che, per motivi tecnici non imputabili al Gestore, necessitano una ridefinizione dei cronoprogrammi.

Pertanto, al fine di permettere il raggiungimento dei suddetti standard nel minor tempo possibile senza, però, incidere negativamente sulla sicurezza degli utenti, la presente disposizione interviene secondo le seguenti direttrici d'intervento:

- nuovo termine per la presentazione dell'istanza di messa in servizio per le gallerie determinate e individuate in apposito allegato, fermi restando specifici termini intermedi dei cronoprogrammi;
- estensione a 180 giorni dei termini per effettuare i controlli da parte della Commissione permanente;
- misure volte ad accelerare e semplificare l'iter amministrativo per la messa in esercizio delle gallerie.

\*\*\*

Nel dettaglio, la disposizione in esame interviene sul decreto legislativo n. 264 del 2006 e, alla **lettera a)**, apporta delle modifiche all'articolo 10-bis.

In particolare, al **numero 1)** si modifica comma 3 del citato articolo 10-bis, al fine di prevedere che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anziché quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tale modifica si rende necessaria al fine di allineare la disposizione ai due nuovi livelli di progettazione previsti dal menzionato articolo 41 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale, come noto, non contiene più un riferimento al progetto definitivo. Ciò, peraltro, consente alla Commissione permanente per le gallerie di effettuare le proprie valutazioni valorizzando anche gli aspetti prestazionali del progetto della sicurezza, piuttosto che i soli aspetti tecnici.

Inoltre, viene aggiunta una lettera c) al medesimo comma 3 dell'articolo 10-bis, al fine di precisare che il progetto della sicurezza deve comunque contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'Allegato 4. Pertanto, la modifica apportata non si traduce in una diminuzione degli elementi informativi presenti nella documentazione di sicurezza che il Gestore è tenuto a fornire alla Commissione.

La **lettera a), numero 2)**, introduce all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 264 del 2006 un nuovo comma 5-bis, al fine di prevedere che, per le gallerie individuate nel nuovo allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio debba essere presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato e che la stessa non possa in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.

Invero, all'esito di una ricognizione effettuata sullo stato di avanzamento dei lavori, si è ritenuto necessario differire il termine fissato in via generale dal comma 5 per la trasmissione da parte dei Gestori della richiesta di messa in servizio in relazione alle gallerie facenti parte della rete TEN-T individuata dalla decisione n. 1692/96/CE. Nel dettaglio, il suddetto termine viene differito dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 (termine massimo), solamente in casi specifici riferibili a singole gallerie, che, per motivi tecnici non imputabili al Gestore, necessitano di una ridefinizione dei cronogrammi.

E invero, nel citato Allegato 4-quater si dà conto della rimodulazione dei cronogrammi per l'esecuzione degli interventi su un numero determinato di gallerie, con motivazioni che hanno natura tecnica, non imputabili al Gestore e giustificate dal ricorrere di circostanze oggettive, tra le quali rientrano:

- l'incidenza dei tratti in galleria nella tratta autostradale di riferimento e insistenza di particolari condizioni geomorfologiche che non consentono di rispettare il citato termine del 31 dicembre 2025;
- la necessità di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi durante la chiusura della galleria, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;
- la necessità di realizzare altri interventi strutturali correlati con il relativo reperimento delle risorse finanziaria;
- situazioni di commissariamento nella gestione dei lavori di messa in sicurezza delle gallerie, legate anche all'esistenza di un rischio sismico.

Nell'escludere, pertanto, una "proroga generica e generalizzata" per tutti i lavori di messa in sicurezza, si prevede, invece, una riprogrammazione dei lavori solamente per specifiche gallerie.

Invero, il differimento del termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 interessa un numero limitato di gallerie, pari a 63 su un totale di 408 ricomprese nel dato generale delle "Gallerie Rete TERN 2006 Italiana".

In particolare, i nuovi cronogrammi assicurano un costante e graduale adeguamento delle gallerie interessate in quanto individuano specifici termini per la conclusione dei lavori di adeguamento

riferibili ad ogni singola galleria, dimodoché un numero rilevante di queste risponderà pienamente agli standard di sicurezza di cui alla direttiva 2004/54/CE prima del nuovo termine del 31 dicembre 2027.

Nel dettaglio si prevede che:

- n. 17 gestori presenteranno la richiesta di messa in esercizio nel primo semestre del 2026;
- n. 40 gestori presenteranno la richiesta di messa in esercizio nel secondo semestre del 2026;
- n. 2 gestori presenteranno la richiesta di messa in esercizio nel primo semestre del 2027;
- n. 4 gestori presenteranno la richiesta di messa in esercizio nel secondo semestre del 2027.

La previsione del nuovo termine assicura, in ogni caso, il rispetto dell'obiettivo generale di adeguamento di tutte le gallerie rientranti nella rete TENT nazionale (comprese quelle oggetto di estensione ad opera del Regolamento (UE) n. 1315/2013) entro il 2027.

Giova, in ogni caso, evidenziare che resta comunque assicurata l'adozione di misure di sicurezza temporanee minime fino alla definitiva messa in esercizio di ciascuna galleria, garantendo, quindi, il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa.

La medesima lettera a), numero 2), introduce il comma 5-ter all'articolo 10-bis, il quale prevede una nuova fattispecie sanzionatoria, prevedendo, nell'ipotesi di trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio, qualora questa non venga sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione permanente per le gallerie, che al Gestore sia applicata la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, per la mancata trasmissione della richiesta di messa in servizio nei termini fissati, ovvero sia la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro, diminuita di un terzo a fini di proporzionalità.

La **lettera a)**, al **numero 3)**, oltre ad una modifica di mero coordinamento, dispone un'estensione temporale – da sessanta a centottanta giorni – per i controlli da parte della Commissione permanente per le gallerie per le istanze di messa in esercizio.

Al riguardo, si evidenzia che la maggior parte delle richieste per la messa in esercizio delle gallerie verrà presentata dai Gestori entro il 31 dicembre 2025 e, in particolare, alla luce dei cronoprogrammi approvati si stima che verranno presentate alla Commissione permanente per le gallerie n. 83 istanze nel 2025 di cui 19 nell'ultimo semestre.

Al fine di consentire un congruo termine per l'esame delle istanze di messa in servizio, è quindi emersa l'esigenza di prevedere una maggiore estensione temporale per i controlli da parte della Commissione permanente.

Invero, ai sensi dell'articolo 10-bis, la citata Commissione ha un termine pari a sessanta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza da parte del Gestore, per autorizzare la messa in servizio della galleria, previa visita di sopralluogo.

Tale termine, alla luce del cospicuo numero di richieste attese nel 2025, non risulta congruo per assicurare un approfondito esame della documentazione nonché dello stato dei luoghi.

Pertanto, è necessario prevedere un'estensione temporale per i controlli da parte della Commissione permanente per le gallerie, pari a centottanta giorni, anche in considerazione del fatto che i Gestori sono tenuti a mantenere le misure di sicurezza temporanee minime fino al rilascio dell'autorizzazione per la messa in servizio delle gallerie.

La **lettera a)**, al **numero 4)**, apporta una modifica di coordinamento al comma 7 dell'articolo 10-bis, al fine di chiarire che i Gestori sono comunque tenuti a trasmettere un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività volte all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.

La **lettera a)**, al **numero 5)**, sopprime la lettera c) dell'articolo 10-bis, comma 8, la quale prevede che il Gestore, nel rapporto semestrale di monitoraggio, debba dare conto delle eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti.

La soppressione è motivata dalle incertezze interpretative che la disposizione in esame ha generato: invero, alcuni Gestori, intendendo l'espressione "collaudo" ivi contenuta come collaudo funzionale e non come collaudo tecnico-amministrativo, hanno ritenuto che la previsione consentisse di rimuovere le misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter in via autonoma, a prescindere, quindi, dal rilascio di autorizzazione alla messa in servizio da parte della Commissione.

La **lettera a)**, al **numero 6)**, apporta una modifica di coordinamento al comma 9 dell'articolo 10-bis, alla luce dell'inserimento del nuovo comma 5-bis.

La **lettera b)**, in coerenza con la modifica apportata dalla lettera a), numero 5), sostituisce il comma 1 dell'articolo 10-ter al fine di rimediare alle sopra rappresentate incertezze interpretative, chiarendo che i Gestori non solo sono tenuti ad adottare, ma devono anche mantenere, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio. Al riguardo, per effetto della modifica apportata, viene altresì precisato che le misure di sicurezza temporanee minime devono essere comunque mantenute fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione in sede di approvazione del progetto della sicurezza ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Infine, viene introdotta la previsione per la quale l'efficacia delle predette misure di sicurezza deve essere asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza, nell'ottica di valorizzarne le specifiche competenze.

La **lettera c)**, ai **numeri 1), 2) e 3)**, apporta modifiche all'articolo 16, concernente le sanzioni, al fine di introdurre un quadro sanzionatorio volto ad assicurare il rapido raggiungimento degli standard di sicurezza prescritti dalla Direttiva 2004/54/CE.

In particolare, ai numeri 1) e 3) la disposizione aumenta l'importo delle sanzioni previste, rispettivamente, dal comma 1-bis per l'omessa trasmissione dell'istanza di messa in servizio nei termini fissati e dal comma 2 per l'omissione degli adempimenti specificamente indicati all'articolo 5, commi 3 e 4, e all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.

Il numero 2), invece, nell'inserire un comma 1-ter, introduce una nuova ipotesi sanzionatoria per il caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori, dal quale derivi uno scostamento temporale superiore a sei mesi che non sia giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione. In tal caso, il Gestore sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.

La medesima **lettera c)**, al **numero 4)**, nell'introdurre il nuovo comma 5-ter, interviene sul soggetto titolare della potestà sanzionatoria e sul procedimento di irrogazione delle sanzioni, prevedendo, in particolare:

- quanto al primo aspetto, che le sanzioni siano irrogate, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione permanente per le gallerie, dall'ANSFISA, anziché dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio;
- quanto al secondo, che il procedimento sanzionatorio, già disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021, sia aggiornato, coerentemente con le modifiche apportate dalla disposizione in commento, con decreto del Direttore dell'ANSFISA, da adottare nel termine di sessanta giorni.
- per quanto concerne il periodo transitorio, la novella precisa che ANSFISA subentra al Direttore del Provveditorato quale soggetto titolare della potestà sanzionatoria a decorrere dall'adozione del menzionato decreto di aggiornamento del procedimento sanzionatori.

Per assicurare la messa in esercizio del maggior numero delle gallerie entro il 31 dicembre 2025, come previsto dai cronoprogrammi presentati, nonché per assicurare un maggior livello di controllo per la

verifica nella fase di esecuzione di lavori, la **lettera d)**, nel modificare l'allegato 4, punto 3.4, chiarisce che il gestore sia tenuto a trasmettere oltre alla documentazione di sicurezza anche gli elaborati progettuali e introduce tra la documentazione a corredo dell'istanza di messa in esercizio delle gallerie un'asseverazione da parte di un soggetto terzo (organismo di controllo accreditato) circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio, in analogia a quanto previsto con riferimento alla realizzazione di alcuni interventi sulla rete autostradale, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Grazie a tale previsione, l'attività della Commissione permanente potrebbe risultare più snella e veloce, assicurando, tra l'altro, un livello di controlli più elevato posto in essere da soggetti qualificati secondo la normativa sovranazionale, a garanzia del rispetto degli standard di sicurezza e a favore dell'utenza.

Con tale asseverazione, inoltre, si velocizza l'iter dei controlli propedeutici alla messa in servizio delle gallerie, evitando, in particolare, le numerose richieste di integrazione della documentazione che inevitabilmente allungano i tempi delle verifiche.

Infine, la **lettera e)** aggiunge al decreto legislativo n. 264 del 2006 il già menzionato allegato 4-quater, contenente l'indicazione delle 63 gallerie per le quali è stato necessario procedere ad una rimodulazione dei cronoprogrammi.

**ART. 9 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022)**

La presente disposizione modifica l'articolo 24 (Lavoro stagionale) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi.

La modifica, con l'inserimento del comma 15-bis, consente il pieno superamento dei rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2022, in ordine al non esatto recepimento della direttiva 2014/36/UE per quanto concerne la previsione di sanzioni nei casi previsti dagli articoli 17, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva.

Con l'inserimento del comma 15-bis si prevede che il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, metta a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattenga l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Si stabilisce che il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.

**ART. 10 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali – Caso EU Pilot (2021)10047)**

La presente disposizione modifica l'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

Essa è finalizzata ad accogliere le osservazioni avanzate dai servizi della Commissione europea nel Caso EU Pilot (2021)10047, aperto a seguito del non completo allineamento dell'ordinamento italiano alle prescrizioni indicate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-233/12 Simone Gardella c. INPS.

In questa, la Corte ha chiarito che i cittadini che lavorano presso le organizzazioni internazionali non possono essere considerati "soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri". Pertanto, il meccanismo - previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 - della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati ai sensi delle legislazioni di più Stati membri non può essere applicato ai periodi di lavoro presso le organizzazioni internazionali.

Pertanto, nell'ipotesi in cui non sia in vigore una convenzione tra uno Stato membro ed una organizzazione internazionale, la quale consenta di trasferire i contributi pensionistici accreditati ai sensi della legislazione dello Stato membro in questione verso il regime pensionistico di tale organizzazione, dovrebbe comunque essere consentita la totalizzazione dei periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha svolto presso un'organizzazione internazionale, situata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in quest'ultimo Stato.

A seguito dei principi espressi nella predetta sentenza e dell'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, la legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha introdotto, all'articolo 18, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane, senza prevedere tuttavia la possibilità di totalizzare anche gli eventuali periodi maturati in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati SEE/EFTA e in Svizzera.

Con la presente disposizione s'intende, pertanto, modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 18 della legge n. 115 del 2015 al fine di estendere il cumulo già previsto (tra periodi maturati presso le Organizzazioni internazionali e l'Italia) anche ai periodi lavorati in altri Stati membri, Stati SEE/EFTA e Svizzera.

Infine, l'ultimo periodo del comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa - previste al medesimo comma 9 - si procede alla riduzione in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le ragioni dell'esclusione sono da rintracciarsi nella incompatibilità finalistica dei due Fondi citati con lo scopo della presente disposizione, a carattere previdenziale.

Infatti, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è un fondo destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carattere nazionale ed è finalizzato a finanziare la rete ordinaria di interventi e servizi sociali.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è, invece, destinato al finanziamento di interventi volti alla tutela e al sostegno dell'occupazione e a favore di categorie di lavoratori disagiati e per chi è stato espulso dal mercato del lavoro.

Nello specifico sono finanziati alcuni ammortizzatori sociali per lavoratori che perdono il lavoro o che sono sospesi dall'attività produttiva e a rischio di licenziamento, per i quali sono previste misure di cassa integrazione straordinaria destinate alle aziende in crisi, alle imprese sequestrate o confiscate. Con riferimento alle iniziative di politica attiva, formazione e riqualificazione, sono finanziati a valere sul FSOF gli interventi per l'istruzione, la formazione e l'apprendistato, volti all'inserimento e/o al reinserimento occupazionale. Di rilievo sono le misure per i lavoratori svantaggiati per i quali sono state attivate convenzioni per bonus occupazionali e per il cofinanziamento degli assegni per le attività di progetto per lavori socialmente utili. Sono previsti a carico del FSOF ulteriori interventi che mirano ad incentivare l'occupazione e alla stabilizzazione dei lavoratori cosiddetti LSU e LPU, mediante il riconoscimento di un contributo annuo pro capite.

***ART. 11 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231)***

La disposizione modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato.

Essa è finalizzata a superare la contestazione avanzata dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2014/4231.

Nello specifico, la Commissione europea ha censurato la non conformità dell'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo citato, con la clausola 5.1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nella parte in cui, in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice può condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità forfettaria onnicomprensiva, contenuta tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione, nel caso del comma 2, e in misura ancora inferiore, al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3.

Il vigente comma 2 prevede che *“Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”*.

Il vigente comma 3 stabilisce che *“In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà”*.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, se uno Stato membro decide di reprimere la trasgressione del diritto dell'Unione mediante un indennizzo, lo stesso, perché sia efficace e abbia un effetto dissuasivo, deve essere adeguato, nel senso di consentire un'integrale riparazione del danno effettivamente subito.

Per contro, un massimale fissato a priori sarebbe privo di effetto deterrente, perché nel caso di abusi di lunga durata il risarcimento spettante sarebbe comunque limitato ad un massimo legalmente previsto, venendo meno così l'effetto dissuasivo una volta che sia stato raggiunto l'importo massimo. Al lavoratore dovrebbe, invece, essere data la possibilità di ottenere il risarcimento dell'intero danno subito senza limiti precostituiti.

Pertanto, premesso che si intende mantenere il sistema indennitario – che reca con sé un particolare *favor* processuale nei confronti del lavoratore che agisce in giudizio, tenuto ad un mero onere di allegazione, con inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro –, con la presente disposizione si apportano modificazioni ai commi 2 e 3 dell'articolo 28 citato per porre fine alle contestazioni della Commissione europea.

La disposizione, pertanto, modifica il comma 2 inserendo, dopo il primo periodo, la possibilità per il lavoratore di ottenere un'indennità in misura superiore al limite massimo previsto dal primo periodo della medesima disposizione (12 mensilità) nel caso in cui il lavoratore abbia subito un maggior danno, con ripristino, in questo caso, del normale onere probatorio.

Inoltre, essa interviene sul comma 3, abrogandolo. La formulazione originaria di tale comma, infatti, stabilendo una riduzione alla metà del limite massimo dell'indennità fissata al comma 2 in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, risulta in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

**ART. 12 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231)**

La disposizione reca modifiche all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), relativo al personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile.

Essa, in particolare, modifica il comma 5 del citato articolo 36, che ha ad oggetto la disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Le modifiche hanno la finalità di colmare il deficit di tutela segnalato dalla Commissione UE nell'ambito della PI 2014/4231, riguardanti la mancata effettività delle relative misure previste dall'ordinamento.

La disposizione interviene su due diversi profili.

In primo luogo, modifica, rispetto alla previsione attuale, le modalità e l'entità del risarcimento del danno derivante dall'abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, mantenendo ferma la disciplina vigente relativa alla previsione di risarcibilità del danno derivante dalla violazione di norme imperative, che pertanto continua a seguire le regole generali.

La disposizione introduce, quindi, per la specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso del ricorso a contratti a termine, una indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, facendo salva la possibilità, per il lavoratore, di provare di aver subito un danno maggiore. In tal modo, si introduce una disposizione di maggior favore per il lavoratore danneggiato, in quanto l'indennità può essere liquidata senza alcun onere di allegazione e di prova del danno a suo carico e rendendo, quindi, maggiormente afflittiva la condotta abusiva del datore di lavoro.

La quantificazione, sia nella misura minima che massima è tale da assicurare un adeguato ristoro del pregiudizio subito (avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto), a prescindere dalla risarcibilità del maggior danno che comunque il lavoratore può fare valere in giudizio secondo le regole generali.

L'articolo, inoltre, espunge l'ultimo periodo del comma 5, relativo alla responsabilità dirigenziale, in quanto le assunzioni - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni e comportano la necessità del dirigente di adeguarsi qualora queste non siano manifestamente illegittime. Ne consegue che il dirigente si trova a non disporre dell'autonomia di stipulare contratti di lavoro se non nei limiti (e anche nelle responsabilità) della previsione degli atti di programmazione di competenza degli organi di indirizzo politico oppure dagli organi di vertice per le amministrazioni sprovviste degli organi di indirizzo politico.

Si evidenzia, inoltre, che ove il dirigente dovesse comunque stipulare contratti di lavoro a termine in difformità agli atti di programmazione del fabbisogno assunzionale, incorrerebbe, in ogni caso, nella responsabilità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendosi conto di tali violazioni anche ai fini della valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009. Restano, comunque, ferme le altre forme di responsabilità previste a legislazione vigente (amministrativa, contabile) e quella derivante dall'accertamento di eventuali fattispecie di illeciti contrattuali.

Infine, per quanto riguarda il settore pubblico, non è consentita la reintegrazione del danno in forma specifica, mediante trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, stante il disposto dell'art. 97 Cost., secondo il quale l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene di norma mediante procedure concorsuali.

Per comodità di lettura si riporta il testo coordinato dell'articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come risultante dalle modifiche proposte:

*“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.*

***ART. 13 (Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)***

Il presente articolo detta disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica ed è finalizzato a contribuire al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2187.

La Commissione contesta, in particolare, la non conformità con le direttive “Habitat” e “Uccelli” dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e del Piano straordinario di controllo della fauna selvatica, adottato in base ad esso.

La disposizione in commento integra l'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 5- bis finalizzato a garantire che il Piano di controllo straordinario ivi disciplinato, inteso essenzialmente a un più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali. In particolare, viene espressamente previsto il rispetto della disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (“direttiva Habitat”) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (“direttiva Uccelli”).

***ART. 14 (Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)***

L'articolo in esame prevede al **comma 1**, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/1812, e maggio 2002, nella causa C-573/19, prevede l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima iniziativa riguarda l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria. La seconda iniziativa riguarda la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria. Con riguardo all'iniziativa di cui al comma 1 si prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione di un Programma di finanziamento di interventi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per il materiale particolato PM10 e per gli ossidi di azoto. L'Italia è infatti da anni impegnata con

l'attuazione di una strategia che mira attraverso le misure regionali adottate con i piani di qualità dell'aria (le regioni sono le autorità competenti in materia di qualità dell'aria), e le misure nazionali, riferite ai settori sul quale le Regioni hanno maggiori difficoltà di azione, a risolvere il complesso contenzioso con la Commissione europea sulla qualità dell'aria che potrebbe determinare, in caso di ulteriore condanna, il pagamento di una sanzione molto elevata. La norma in oggetto, utilizzando una parte dei Fondi destinati al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), pari a 500 milioni di euro, istituisce un programma di finanziamenti destinato ai Comuni che mira a rafforzare gli interventi sul settore della mobilità urbana e sul traffico che, come noto, rappresenta uno dei settori che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico. In particolare, gli importi di 50 milioni di euro per le annualità 2024 e 2026 rappresentano le quote da anticipare ai beneficiari a seguito, rispettivamente, dell'adesione al programma e dell'approvazione del progetto definitivo. Per le annualità 2025 e 2026 l'importo di 5 milioni di euro annui è destinato al finanziamento delle attività spettanti ad ANCI e alla società in house del Ministero; gli importi di 100 e 140 milioni di euro relativi, rispettivamente, alle annualità 2027 e 2028 sono destinati al finanziamento degli stadi intermedi di realizzazione dei progetti, mentre la quota di 150 milioni di euro stabilita per l'annualità 2029 è destinata al pagamento dei saldi. L'intervento è assolutamente coerente con le previsioni del PNCIA e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa. Sono inclusi nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) e, come anche valutato dal gruppo di lavoro operativo presso il Ministro dell'ambiente in attuazione del capitolo 10 dello stesso PNCIA (composto da Ministeri, Regioni, enti di ricerca ANCI ed UPI), devono essere attuati in via prioritaria ai fini del conseguimento del miglioramento della qualità dell'aria, nonché al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, con quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al **comma 2** viene previsto che le risorse previste dal comma 1 sono destinate ad interventi proposti dai Comuni capoluogo di provincia aventi popolazione superiore a 50.000 residenti, dalle Città Metropolitane e dalle Aree Metropolitane, il territorio dei quali ricada in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, nella causa C-573/19, in relazione ai biossidi di azoto, o dalla costituzione di messa in mora del 13 marzo 2024, emessa dalla Commissione europea nella procedura INFR(2014)2147, in relazione al materiale particolato PM10. La scelta di dare priorità ai Comuni in infrazione (città ed aree metropolitane e capoluoghi di provincia) è legata ovviamente alla necessità di accelerare il più possibile il processo di risanamento della qualità dell'aria nelle aree dove insistono le criticità maggiori e che sono incluse nella procedura di infrazione. La soglia dei 50.000 abitanti per i capoluoghi di provincia è connessa ai volumi di traffico degli stessi Comuni che sotto una certa popolazione non risultano più significativi ed alla necessità di non frazionare eccessivamente le risorse messe a disposizione, rendendo le quote a disposizione di ogni Comune troppo esigue. Ulteriore ma non meno rilevante obiettivo del provvedimento è quello di andare a realizzare un insieme integrato di azioni complementari al PNRR fondamentali per il migliore dispiegamento degli interventi in esso previsti. Azioni nella maggior parte dei casi contenute nei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile ed oggi non coperte dalle risorse vigenti o da altri fondi specificamente dedicati all'attuazione di tali Piani. Se quindi da un lato il programma andrà a rafforzare l'azione di contrasto all'inquinamento atmosferico dall'altro consentirà di valorizzare al meglio l'effetto del PNRR attraverso l'adozione di interventi che appartengono ad un distinto ambito di competenza, senza lacuna sovrapposizione (il PNRR, ad esempio, spinge molto sul lato infrastrutturale, che non sarà contenuto nel programma in oggetto). Infine, viene anche previsto un ruolo nell'ambito del programma di finanziamenti per ANCI, la cui esperienza e competenza in tema di mobilità sostenibile può risultare centrale a supporto della definizione ed attuazione dei progetti da parte dei comuni e a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo svolgimento di attività di gestione. ). Le attività dell'ANCI sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.

Il **comma 3** prevede che con il decreto di cui al comma 1 si disciplina, altresì, le modalità di gestione e di monitoraggio del programma di finanziamento, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Il comma stabilisce anche che lo stesso decreto definisce i criteri di ristoro economico dell'Anci rispetto alle attività di supporto previste al comma 2, che saranno poi definite come da prassi con apposita convenzione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2.

Il **comma 4** prevede, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, che venga istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria (di seguito, Piano), al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020.

Il **comma 5** definisce la cabina di regia, presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del Made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, **un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze** nonché dai Presidenti delle Regioni interessate dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 4. Inoltre, definisce la segreteria della cabina di regia, che è assicurata dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento Energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e definita con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti.

Con il **comma 6** si stabilisce che il Piano elaborato dalla cabina di regia venga approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che la stessa delibera debba contenere, altresì, l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenza, le Amministrazioni centrali e le Regioni cui è demandata l'attuazione delle citate misure.

Con il **comma 7** viene stabilito che il piano di cui al comma 4 ha una durata di 24 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 24 mesi, decorrente dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con il **comma 8** si stabilisce che le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano, sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e finanziario, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, volte al rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO<sub>2</sub>, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.

Il **comma 9** prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede al monitoraggio dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, anche avvalendosi del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) senza nuovi oneri per lo Stato. Le attività poste in capo alle pubbliche Amministrazioni e all'ISPRA sono attività istituzionali, che già rientrano nei compiti svolti dagli stessi che, pertanto, vi provvederanno nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Il citato Ministero con cadenza trimestrale presenta una apposita relazione al Consiglio dei ministri, relativa allo stato di attuazione del Piano. All'esito della presentazione della relazione, qualora vengano evidenziati scostamenti dal Piano e dal relativo cronoprogramma superiori

al trimestre, il Consiglio dei ministri, con apposita deliberazione, può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Detto potere sostitutivo può essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione di messa in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, relativa ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.

Con il **comma 10** si prevede che la cabina di regia è istituita senza oneri a carico dello Stato e che ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla cabina di regia non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento.

**ART. 15 (Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092)**

La disposizione reca misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d'autore e, in particolare il processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore, con l'apertura del mercato anche alle entità di gestione indipendenti e con l'integrazione delle disposizioni inerenti alla gestione di alcune facoltà esclusive.

In riferimento alla liberalizzazione dei servizi di intermediazione dei diritti d'autore, le disposizioni rispondono innanzitutto alla necessità e all'urgenza di adeguare la normativa italiana alla più recente giurisprudenza europea in materia di intermediazione di diritto d'autore.

Con la sentenza 21 marzo 2024, causa C-10/22, Liberi editori e autori (LEA) c. Jamendo SA, la Corte di giustizia UE ha infatti stabilito che il diritto europeo *“deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d'autore nel primo di tali Stati membri”*.

Di conseguenza, l'ordinamento italiano, che ha previsto, dal 2017, l'accesso ai servizi di intermediazione del diritto d'autore per tutti gli organismi di gestione collettiva, deve conformarsi a questo principio e dunque garantire anche alle entità di gestione indipendenti di prestare i loro servizi. Allo stesso tempo, la Corte di giustizia UE ha anche precisato che *“una misura meno lesiva della libera prestazione di servizi potrebbe consistere, segnatamente, nel subordinare la prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore nello Stato membro interessato a obblighi normativi specifici che sarebbero giustificati riguardo all'obiettivo di protezione del diritto d'autore”*. In altri termini, il giudice europeo ha riconosciuto la possibilità per l'Italia di regolamentare l'apertura del mercato: una esclusione generalizzata è stata ritenuta lesiva del diritto europeo, tuttavia è possibile prevedere obblighi o requisiti specifici finalizzati a tutelare il diritto d'autore.

I commi dell'articolo in esame sono dunque diretti a raggiungere questo duplice obiettivo.

In primo luogo, i **commi 1 e 2** integrano il processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva per talune attività rientranti nella più generale attività di intermediazione liberalizzata ed aggiungono le entità di gestione indipendenti tra gli operatori ammessi a prestare servizi di intermediazione del diritto d'autore, così aggiornando le relative disposizioni della legge n. 633 del 1941 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) e del decreto-legge n. 148 del 2017 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*).

In un'ottica di parità di trattamento, viene precisato, in particolare, che l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore svolta dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti stabiliti in Italia ovvero stabiliti nel territorio UE, ma operanti in Italia, è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*).

In secondo luogo, il **comma 3** introduce modifiche al d.lgs. n. 35 del 2017, in cui sono disciplinati i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti operanti già dal 2012 solo nel settore dei diritti connessi. In questo caso, con l'intento di assicurare la più ampia tutela del diritto d'autore, è stato perseguito l'obiettivo di estendere alle entità di gestione indipendenti alcuni specifici requisiti e obblighi normativi previsti per gli organismi di gestione collettiva.

In particolare, sono stati estesi gli obblighi in materia di trasparenza ed informazione verso i titolari dei diritti, parità di trattamento, controllo e gestione contabile, in un'ottica di perseguimento dell'obiettivo di protezione del diritto d'autore che costituisce motivo imperativo di interesse generale.

Per esempio, tra gli obblighi di informazione agli autori, è importante, per assicurare una loro effettiva tutela, che siano resi noti anche eventuali meccanismi di differenziazione, intesi come patti, modalità o criteri di distribuzione dei diritti, anche se combinati con strumenti di partecipazione societaria, che possano incidere sulla natura proporzionale e per quanto possibile analitica della distribuzione dei diritti negoziati in favore di tutti gli aderenti (è il caso di meccanismi volti a predeterminare la distribuzione di minimi garantiti, a favore di qualcuno e non tutti, oppure di meccanismi volti a distribuzioni non proporzionali tra gli aderenti in rapporto al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e all'uso delle opere).

Tra le misure previste, vanno poi segnalate:

- l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di astenersi da qualsiasi pratica che possa rendere gravoso per gli autori l'esercizio di revoca;
- l'obbligo di informare gli autori di potenziali conflitti di interesse in cui possono incorrere le entità di gestione indipendenti nello svolgere sia attività di intermediazione, sia attività editoriale;
- l'obbligo per le entità di gestione indipendenti di operare una separazione contabile tra l'attività di intermediazione dei diritti e le altre attività esercitate;
- l'obbligo per le entità di gestione indipendente di identificare i titolari dei diritti;
- l'obbligo, per gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti e la SIAE, di pubblicare (laddove non siano già normativamente tenuti a farlo) sul proprio sito web il bilancio o rendiconto annuale approvato e di affidare la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali.

In tal modo, il nuovo regime, per un verso, consente l'ingresso nel mercato a operatori con scopo di lucro e non controllati dai propri membri, come le entità di gestione indipendenti, nel rispetto delle prerogative riconosciute dalla direttiva 2014/26/UE ai titolari dei diritti; per altro verso, favorisce il dialogo competitivo tra gli operatori, ispirato ai principi di parità di trattamento e libera concorrenza, a garanzia dei titolari dei diritti.

L'attività di vigilanza sulle entità di gestione indipendenti che dovessero prestare servizi di intermediazione sarà svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come oggi già previsto sia per gli organismi di gestione collettiva, sia per le entità di gestione collettiva operanti nel settore dei diritti connessi.

#### ***ART. 16 (Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791)***

La direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, all'articolo 12 prevede che gli Stati membri, entro il 15 maggio 2024 e successivamente con cadenza annuale, impongano ai titolari e ai gestori di centri dati, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII della direttiva medesima. Il citato articolo prevede, inoltre, l'istituzione di una banca dati europea che dovrà

raccogliere e rendere accessibile al pubblico, in forma aggregata, le informazioni rese pubbliche dai centri dati.

Le informazioni minime elencate nel citato allegato VII che i centri dati hanno l'obbligo di rendere pubbliche sono:

*“a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;*

*b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;*

*c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione relativi, tra l'altro, al consumo di energia, all'utilizzo della potenza, ai valori di impostazione della temperatura e all'uso di calore di scarto, acqua ed energia rinnovabile, utilizzando come base, se del caso, la norma CEN/CENELEC EN 50600-4 «Tecnologia dell'informazione – Servizi e infrastrutture dei centri dati», sino all'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3.”.*

Come espressamente previsto dal già menzionato allegato VII della direttiva, gli indicatori chiave di cui alla lettera c) sono stati definiti in modo più dettagliato dal regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati, adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, della medesima direttiva.

La disposizione in esame esclude dall'obbligo di pubblicazione delle informazioni, in ossequio a quanto previsto dalla stessa direttiva, i centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e le informazioni che sono tutelate dal diritto alla riservatezza o da segreti commerciali e aziendali secondo l'ordinamento europeo e nazionale.

Lo scopo della raccolta di tali informazioni è quello di definire gli indicatori di sostenibilità energetica dei centri dati.

Premesso ciò, considerato che la direttiva (UE) 2023/1791, benché inserita nello schema di disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, non è stata ancora recepita, con la presente disposizione si intende dare tempestiva attuazione all'articolo 12 della direttiva, allo scopo di prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione dalla Commissione europea in ragione dell'inosservanza del termine di recepimento previsto dal combinato disposto degli articoli 12, paragrafo 1, e 36, paragrafo 1, comma 1, della medesima direttiva

#### ***ART. 17 (Disposizioni finanziarie)***

L'articolo prevede che, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4, 10, e 14, comma 1, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto-legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ***ART. 18 (Entrata in vigore)***

L'articolo riguarda l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**ART. 1 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura d’infrazione 2020/4118)**

L’articolo reca modifiche alla legge 5 agosto 2021 n. 118, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”.

Il **comma 1** apporta modificazioni all’articolo 3 e 4 della citata legge 5 agosto 2022, n. 118.

In particolare, **lettera a), punti da 1) a 4)** novella in più parti il citato articolo 3, prevedendo

- la modifica dell’alinea del comma 1 del predetto articolo, disponendo il differimento dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027 dell’efficacia delle concessioni demaniali prese in considerazioni dal citato articolo 3 al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge n. 118/2022. Al contempo, viene precisato che il differimento del termine previsto dal sopra menzionato articolo 3 non incide sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando l’obbligo in capo agli enti concedenti, limitatamente alle procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, di applicare, ai fini dell’affidamento delle concessioni, le modalità e dei criteri previsti dall’articolo 4 della legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 della disposizione in commento (**numero 1, punto 1.1**);

- la sostituzione della lettera a) del predetto comma 1 escludendo dall’ambito di applicazione del medesimo articolo 3 le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio (**numero 1, punto 1.2**);

- la modifica, per ragioni di coordinamento normativo, il comma 2 del citato articolo 3. In particolare, si prevede, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del punto 1.1) del numero 1 della lettera a) della disposizione in commento, il differimento del termine di efficacia delle concessioni, previsto dal sopra menzionato articolo 3, comma 2, della legge n. 118/2022 dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027 (**numero 2**);

- la modifica del comma 3 dell’articolo 3, stabilendo che, per ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027 la scadenza delle concessioni in essere possa essere differita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028 (**numero 3**);

- la modifica del comma 4 del predetto articolo 3. In particolare, viene stabilito che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere entro il 31 luglio 2027 una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e, per quelle ancora in corso, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la



conclusione. Inoltre, il medesimo Ministro è tenuto a trasmettere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione sull'intero territorio nazionale delle procedure selettive relative all'affidamento delle concessioni demaniali interessate dalla disciplina contenuta nel predetto articolo 3.

La **lettera b)** del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Nello specifico, il nuovo articolo 4 prevede:

- al **comma 1**, che la procedura di affidamento delle concessioni si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione; di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- al **comma 2**, che l'ente concedente avvia la procedura di affidamento, anche su istanza di parte, mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118;
- al **comma 3**, che l'ente concedente avvii la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone, la prosecuzione, in qualsiasi forma o comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nei casi in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027. Si precisa che la prevista di possibilità di disporre una proroga tecnica, in presenza di una procedura di affidamento già avviata e soltanto per il tempo strettamente necessario, è finalizzata ad esplicitare (e non già a limitare) le situazioni nelle quali può essere disposta una proroga tecnica della concessione, già consentita dal vigente quadro ordinamentale (cfr. articolo 120, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1626, ove si legge: "secondo la giurisprudenza prevalente, nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la 'proroga tecnica', l'unica ammessa in materia di pubblici contratti, avente 'carattere eccezionale' (ex multis Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274), la quale deve essere fondata su 'oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante' (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588). Si precisa che la possibilità di disporre la prosecuzione del precedente rapporto concessorio, per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione") ed azionabile in tutte le ipotesi nelle quali, per oggettivi ed insuperabili impedimenti non ascrivibili all'ente concedente, non sia stato possibile individuare un concessionario, anche in ragione della mancata formalizzazione di offerte ovvero dell'individuazione di un aggiudicatario, all'esito dei controlli effettuati, risultato privo dei requisiti necessari, fermo restando, in detti casi, l'obbligo di procedere, senza indugio, all'avvio di una nuova procedura di affidamento ai sensi dei commi 1 e 2;
- al **comma 4** le informazioni che devono essere contenute nel bando di gara;
- al **comma 5** la durata della concessione, che non deve essere inferiore ai cinque anni e non superiore ai venti anni e deve essere pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.



- al **comma 6**, che, ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applichi, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità, specifici criteri di aggiudicazione indicati nel medesimo comma 6:
- al **comma 7**, che l'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario; l'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione; fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
- al **comma 8**, che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
- al **comma 9** che:
  - in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025, nel rispetto degli equilibri di finanza – pubblica e senza alcun onere (diretto o indiretto) a carico della finanza pubblica. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che l'indennizzo costituisce un onere economico a carico esclusivo del nuovo concessionario, che non rileva né ai fini della determinazione del canone concessorio da corrispondere all'ente concedente per l'utilizzazione del bene (dal momento che l'importo del canone è indicato espressamente nel bando di gara e non è modificabile, in quanto determinato sulla base di parametri definiti direttamente dall'articolo 03 del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494), né ai fini della valutazione del piano economico – finanziario e della determinazione della durata della concessione (trattandosi di un onere gravante sul nuovo concessionario per il solo fatto di essere risultato aggiudicatario della concessione di un bene demaniale già affidato ad un altro operatore economico ed in alcun modo connesso all'entità o al valore degli investimenti indicati nel piano economico – finanziario presentato dal predetto concessionario in sede di gara);
  - il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, debba essere determinato con perizia acquisita dall'ente concedente, con oneri a carico esclusivo del concessionario uscente, prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;



- in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento entro il termine indicato nel bando di gara dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento;
- fermo restando che l'indennizzo costituisce un onere economico a carico esclusivo del concessionario subentrante, il mancato tempestivo pagamento dello stesso da parte del nuovo concessionario nella sopra menzionata misura è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ferma restando l'escussione della cauzione prevista dalla lettera f) del comma 4; detta cauzione è, infatti, presentata anche garanzia degli altri obblighi gravanti sul concessionario, tra cui rientra, essendo prevista la decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, anche quello relativo al tempestivo pagamento dell'indennizzo in misura non inferiore al venti per cento;
- la mancata adozione del decreto interministeriale di determinazione dell'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni dal concessionario uscente, entro il termine normativamente previsto, non costituisce in alcun modo una ragione ostativa all'espletamento della procedura di affidamento delle concessioni demaniali ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4;
- al **comma 10**, modificazioni all'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, che fornisce i criteri per la determinazione dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio.
- il **comma 11**, che, con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dal citato articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dal predetto articolo 03, comma 1, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12;
- al **comma 12**, che l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, determinata sulla base della classificazione delle medesime aree operata ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a) del decreto – legge n. 400 del 1993, come integrata dalla lettera a) del comma 10 del nuovo articolo 4, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Si prevede, inoltre, che una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- al **comma 13**, che le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.



Per ragioni di coordinamento normativo e stante l'incompatibilità della disciplina in esso contenuta con quella recata dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 come sostituito dal comma 1, lettera b), della disposizione in commento, il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le modifiche apportate all'articolo 3 della legge n. 118 del 2022 si limitano a prevedere che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di cui alla lettera a) del citato comma 3 ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ferma restando la possibilità di avviare le procedure selettive anteriormente a detta data.

Invero, restando invariate le previsioni contenute nelle concessioni oggetto di proroga, nel presupposto che i titolari delle concessioni oggetto di proroga continuino a corrispondere il canone dovuto, dalla suddetta proroga non derivano effetti finanziari negativi rispetto alla legislazione vigente; si ritiene, peraltro, di non stimare, prudenzialmente, effetti positivi dal comma 11, nella parte in cui prevede l'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive in sede del decreto ministeriale da adottarsi entro il 2025 citato al comma 9 e che, in caso di mancata adozione del suddetto decreto, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, siano aumentati nella misura del 10 per cento.

***ART. 2(Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari – Procedura d'infrazione n. 2016/4081)***

La magistratura onoraria contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed è quindi imprescindibile garantire l'uniformità e pienezza del trattamento previdenziale connesso alle prestazioni rese dai magistrati che vi appartengono.

La norma, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, già approvato al CDM in via definitiva il 4 giugno u.s. e attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 1950), è finalizzata all'interpretazione autentica dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. In base a tale interpretazione ai magistrati onorari del contingente a esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, optanti per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e iscritti, pertanto, all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le tutele cd "minori". In particolare, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono riconosciute le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele: l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione di maternità.

Dal punto di vista finanziario, la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le tutele contributive previste dalla presente



disposizione sono già ricomprese e quantificate nella tabella contenuta nella relazione tecnica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 75/2023 dimostrativa degli oneri complessivi a carico dello Stato relative ai "Compensi dei magistrati onorari confermati in regime di esclusività delle funzioni onorarie" allo scopo applicando le aliquote previste a legislazione vigente per il personale del comparto funzioni centrali (come previsto dalle norme introdotte dalla legge di bilancio 2022), che presentano coperture previdenziali equivalenti.

Con riferimento agli effetti finanziari delle tutele previdenziali e assistenziali per i magistrati onorari in servizio a decorrere dall'anno 2024, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente sul citato capitolo 1362, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 370, della legge 213/2023, è stato istituito un apposito fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033, destinato a finanziare gli interventi di revisione e armonizzazione della disciplina economica e previdenziale dei magistrati onorari in servizio ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, così come previsto dalla nuova disciplina introdotta dall'A.C. 1950, che prevede la completa copertura per tutte le tutele contributive, comprese quelle minori, a beneficio del contingente ad esaurimento di magistrati onorari, a valere sulle risorse annuali del predetto fondo.

**ART. 3 (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – Procedura d'infrazione n. 2023/2006)**

La disposizione è diretta a sanare profili di mancato allineamento della normativa italiana con le previsioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 in materia di: comunicazioni alla persona nei cui confronti è in corso di esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare nazionale o nell'ambito di un mandato di arresto europeo ovvero nel corso della procedura di arresto o fermo, del diritto ad avvisare, oltre il proprio difensore, un familiare o un terzo o le autorità consolari (*lettere a), c) e d)*; indagini compiute dalla polizia giudiziaria sul luogo e/o nell'immediatezza dell'evento riguardo alla persona indagata (*lettera b)*.

In relazione alla prima ipotesi, con le modifiche agli articoli 293, co. 1 lett. f), 386, co 1 lett. f) e 387, co. 1 c.p.p., viene specificato il diritto della persona - che viene privata della libertà personale a seguito dell'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o dell'esecuzione dell'arresto e del fermo nei casi previsti dalla legge, di ricevere una copia e di essere direttamente resa edotta, in una lingua comprensibile - di poter avvisare un familiare o un terzo, ovvero le autorità consolari del proprio Paese.

Riguardo alla seconda ipotesi, invece, viene modificato l'articolo 350, comma 5 c.p.p., nel senso di restringere il campo d'azione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di assumere notizie e informazioni - senza la presenza del difensore di fiducia o d'ufficio - dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, anche se non privata della libertà personale, limitando tale possibilità non più



alle notizie utili alla semplice prosecuzione delle indagini, bensì alla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non comporta aggravio di oneri per la finanza pubblica, anzi la stessa è diretta a rafforzare le garanzie difensive delle persone indagate o sottoposte ad arresto e fermo anche in presenza di un mandato di arresto europeo e specifica in maniera puntuale gli adempimenti della polizia giudiziaria, limitando, tra l'altro, le attività della stessa nel caso di mancata presenza del difensore e consentendole solo in casi estremi, ben definiti dalla presente norma. Per gli altri interventi, invece, si rappresenta che si tratta di compiti d'istituto del personale di polizia giudiziaria, che sono esplicitati per ricomprendere anche terzi vicini all'indagato o all'arrestato/fermato nel caso che i familiari non siano presenti o nel caso che questi non intenda renderli partecipi per varie motivazioni.

**ART. 4 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia – Procedura d'infrazione n. 2021/4037)**

La norma detta disposizioni in materia di rafforzamento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e si compone di quattro commi.

Il **comma 1** prevede l'incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità nell'Area Funzionari e 189 unità nell'Area Assistenti, ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione al miglioramento della performance in tema riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali e la contestuale autorizzazione ad assumere in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente di un pari contingente di personale mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 2** reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione del comma 1 pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2025 **per l'espletamento delle procedure concorsuali**, euro **6.058.960** per l'anno 2025 ed euro **10.111.170** a decorrere dall'anno 2026 **per gli oneri assunzionali e le spese di funzionamento**.

Per la quantificazione degli oneri stipendiali per il contingente indicato si precisa che la decorrenza delle assunzioni è prevista non prima del **1° luglio 2025**, in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Area	Stipendio CCNL 2019-2021	13^	Indennità di Amm.ne	Totale fondam.le lordo dip.	Oneri Amm.ne				TOTALE	Retrib. Acc.ria	TOTALE	Incremento CCNL 2022-2024	TOTALE arrotondato per eccesso all'euro
					F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri PA					
					24,20%	5,68%	8,50%						
Funzionari	23.501,93	1.958,49	5.097,60	30.558,02	7.395,04	1.735,70	2.597,43	11.728,17	42.286,19	1.780,71	44.066,90	2.547,07	<b>46.614,00</b>
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.635,76	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,62	34.042,01	1.780,71	35.822,72	2.070,55	<b>37.894,00</b>

**Riepilogo oneri stipendiali**



Area	TOTALE	Unità	2025 6 mesi	a decorrere dal 2026
Funzionari	46.614,00	61	1.421.727,00	2.843.454,00
Assistenti	37.894,00	189	3.580.983,00	7.161.966,00
<b>Totali</b>		<b>250</b>	<b>5.002.710,00</b>	<b>10.005.420,00</b>

Le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dalla norma, quantificate in via prudenziale per l'anno 2025, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 2.000.000 di euro, vengono descritte nel seguente prospetto riepilogativo:

RIEPILOGO SPESE CONCURSUALI	
Descrizione spesa	2025
Locazione locali	1.200.000,00
Commissioni	147.500,00
Comitati di vigilanza	52.500,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	296.000,00
Cancelleria e stampati	24.000,00
Assistenza in aula	280.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.000.000,00</b>

### Tablelle costi commissioni

Commissione Area Funzionari									
tipologia componete commissione	n. componenti	importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione DPCM 24/4/2024	totale compensi componenti Commissione	Commissari in trasferta	spese di viaggio a/r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	totale
presidente	1	8.800,00	8.800,00	1	150,00	15	500,00	9.750,00	<b>18.550,00</b>
componenti	2	8.000,00	16.000,00	2	150,00	15	500,00	19.500,00	<b>35.500,00</b>
membro aggiuntivo	1	3.200,00	3.200,00	0	0	0	0	-	<b>3.200,00</b>
segretario	1	6.400,00	6.400,00	0	0	0	0	-	<b>6.400,00</b>
<b>totale</b>									<b>63.650,00</b>

Commissione Area Assistenti									
tipologia componete commissione	n. componenti	importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione DPCM 24/4/2024	totale compensi componenti Commissione	Commissari in trasferta	spese di viaggio a/r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	totale



presidente	1	7.150,00	7.150,00	1	150,00	30	500,00	19.500,00	<b>26.650,00</b>
componenti	2	6.500,00	13.000,00	2	150,00	30	500,00	39.000,00	<b>52.000,00</b>
segretario	1	5.200,00	5.200,00	0	0	0	0	-	<b>5.200,00</b>
<b>totale</b>									<b>83.850,00</b>

<b>Riepilogo spese commissioni</b>	
Area Funzionari	63.650,00
Area Assistenti	83.850,00
<b>Totale</b>	<b>147.500,00</b>

<b>Tabella spese comitati di vigilanza</b>		
<b>N. componenti</b>	<b>compenso</b>	<b>totale</b>
1.050	50,00	<b>52.500,00</b>

Le spese di funzionamento pro-capite sono state determinate nella misura in euro **4.225,00** nell'anno dell'assunzione, pari al 10,00% dell'onere medio assunzionale, essendo previsto un incremento della dotazione organica, e nella misura di euro **423,00** pro-capite annui a regime, corrispondente all'1,00% dell'onere medio assunzionale.

<b>RIEPILOGO SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
unità di personale	spese di funzionamento pro-capite		spese di funzionamento complessive	
	anno dell'assunzione in servizio	a regime	anno dell'assunzione in servizio	a regime
<b>250</b>	<b>4.225,00</b>	<b>423,00</b>	<b>1.056.250,00</b>	<b>105.750,00</b>

A fini esemplificativi, si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli oneri quantificati per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra:

<b>RIEPILOGO ONERI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>2025</b>	<b>2026 a regime</b>
Assunzione Funzionari	1.421.727	2.843.454
Assunzione Assistenti	3.580.983	7.161.966
Spese concorsuali	2.000.000	-
Spese di funzionamento	1.056.250	105.750
<b>Totale</b>	<b>8.058.960</b>	<b>10.111.170</b>

Il **comma 3** contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa contenute al comma 2 riepilogate nella tabella che segue:



Descrizione	2025	a decorre dal 2026
F.do art. 16, c. 3, dl 75/2023	2.000.000	-
Tab. A Ministero della giustizia	6.058.960	10.111.170
<b>TOTALE</b>	<b>8.058.960</b>	<b>10.111.170</b>

Si rappresenta altresì, in ordine alla disposizione in esame, che le attuali scoperture del personale giudiziario in Area funzionari sono per la gran parte in via di copertura tramite una serie di iniziative in corso quali un concorso già autorizzato ed in fase di realizzazione da parte della Funzione Pubblica per 119 posti; uno scorrimento già autorizzato per 56 posti; una richiesta in via di espletamento di concorso per circa 420 posti di funzionario UNEP; una mobilità già bandita per 33 posti.

Analogamente in area Assistenti l'amministrazione sta operando per coprire le vacanze di organico per le quali ha già riconosciuta la capacità assunzionale (non tutti gli 8495 posti riportati nel PIAO sono coperti da tale capacità). Allo stato è stato bandito un concorso per 1000 conducenti; l'amministrazione è stata autorizzata allo scorrimento di graduatorie per circa 2500 posti ed ha avviato una mobilità per 74 posti.

Assodato quanto sopra riportato è doveroso rappresentare, comunque, che la scoperta in pianta organica non equivale a possibilità di copertura integrale, in quanto spesso le capacità assunzionali non lo consentono.

Inoltre, preme evidenziare che in un ambito, quale quello giudiziario, è impossibile prevedere la riconversione di professionalità amministrative per la specificità delle mansioni rivestite e per la loro imprescindibilità nell'ambito dei singoli uffici giudiziari. Ad es. in area Assistenti è presente una forte scoperta di ufficiali giudiziari per circa 1346 posti. Tali figure svolgono una funzione non surrogabile con nessuna delle altre presenti nell'organizzazione giudiziaria o nella pubblica amministrazione tout-court. Allo stesso modo si deve argomentare per figure quali il cancelliere o il funzionario giudiziario.

Le peculiarità delle figure professionali presenti in giustizia non consentono di rendere del tutto fluida la possibilità di convertire funzionalmente determinate scoperture in un dato profilo con differenti figure professionali. Pertanto, per quanto le vacanze nelle aree, così come da PIAO, siano già in gran parte in corso di copertura, come sopra evidenziato, non è possibile giustificare automaticamente il mancato aumento della pianta organica dei contabili e la sua copertura finanziaria sulla base della mera sussistenza di vacanze in altri specifici profili della stessa area, ad esempio i citati UNEP o cancellieri.

La riduzione di tali figure tipiche per convertirle in figure contabili renderebbe impossibile anche il processo di attuazione delle riforme giurisdizionali quali la realizzazione del Tribunale della Famiglia o il potenziamento degli Uffici di Sorveglianza.

Di converso la necessità di figure contabili, così come di altre figure non contemplate originariamente nel mondo giudiziario, è diventata nel tempo sempre più evidente.

Come già segnalato il numero esiguo di unità previste in organico non consente allo stato di far fronte alla mole di lavoro degli oltre 600 uffici giudiziari esistenti sull'intero territorio nazionale in relazione alle attività di natura contabile connesse e, in particolare, al pagamento per i servizi di intercettazione nelle indagini penali e per le spese di giustizia e di funzionamento.

Infine, in relazione al citato aumento della pianta organica di 1947 unità previsto dal dl. 75/2023, si rammenta che tale incremento afferisce nel complesso alle leggi 27.09.2021 n. 134 e 26.11.2021 n.206 recanti rispettivamente norme sull'efficientamento del processo penale e civile; stante la finalità della normativa citata, tali posti dovranno ricevere un'adeguata copertura in



riferimento alle attività principali svolte nell'ambito dell'ufficio per il processo, che si differenziano dalle specifiche attività contabili.

Alla finalità della norma riportata si affianca, quindi, la necessità per l'Amministrazione di creare posti per il futuro, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. La stabilizzazione, infatti, del personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del P.N.R.R. (circa 12.000 unità) che ha espletato la propria attività nell'ambito dell'Ufficio per il processo, rende necessario preservare posti specificamente dedicati e, ove opportuno, anche prevedere aggiornamenti/conversioni, nell'ambito delle figure della pianta organica già dedicate al supporto giurisdizionale.

**ART. 5 (Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali- Procedura d'infrazione 2023/2090)**

La disposizione è finalizzata al completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, nell'ambito della procedura di infrazione (2023)2090.

Il **comma 1** interviene sul d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni». La **lettera a)** modifica l'articolo 1, comma 1, rubricato «Principi generali del processo minorile» precisando che le disposizioni relative al procedimento a carico di minorenni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando altresì il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

*La norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La **lettera b)** modifica l'articolo 7, comma 1, in tema di notifiche all'esercente la potestà dei genitori, prevedendo che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori o agli altri soggetti di cui agli introducendi articoli 12 e 12-ter, ossia altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

*La norma, stante il carattere procedurale, ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La **lettera c)** introduce l'articolo 9-bis, relativo alla «Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale». Si prevede al comma 1 che, fermo quanto previsto dalle norme dell'ordinamento penitenziario e relativo regolamento di cui al DPR 230/2000, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica per valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. Il comma 2 prevede che l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

*La norma introduce l'obbligo di sottoporre senza indebito ritardo a visita medica il minorenne in stato di privazione della libertà personale per valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Si*



evidenza che le norme del regolamento sull'ordinamento penitenziario, in particolare l'articolo 23 del d.P.R. 230/2000, prevedono già che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo, e che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Di conseguenza, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale presso Comunità o presso i Centri di prima accoglienza, in ragione della competenza in materia di sanità attribuita alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, il regime delle visite mediche è regolato da intese e accordi Stato-Regioni, che prevedono, in via generale, una visita medica in ingresso e ulteriori visite ove necessario. Tali accordi vengono poi attuati con specifici strumenti da ciascuna Regione. Ferma restando la previsione della regola generale circa la necessità che, anche in questi casi, la prima visita avvenga senza indebito ritardo e che visite successive vengano svolte ove necessario, le modalità attraverso le quali il servizio sanitario assicura tale diritto devono essere oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata. Al riguardo, infatti, si rappresenta che con il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, tutte le funzioni sanitarie - non solo quelle di tipo trattamentale - quindi di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione sono state trasferite all'amministrazione della salute, anche riguardo la sanità dei minori. Gli accordi in sede di Conferenza Unificata garantiscono i livelli essenziali assistenziali e i modelli sviluppati in sede regionale e i costi standard sotto i quali già adesso non è dato scendere. Ogni costo aggiuntivo viene definito in sede di intesa con le Regioni e gli enti locali di riferimento nei limiti delle disponibilità economiche stabilite con la stessa intesa. Pertanto, per offrire una rapida panoramica sui servizi che già sono modulati per assicurare le suddette finalità, negli IPM è stato istituito un servizio "nuovi giunti" in cui oltre educatori specifici e il direttore dell'istituto o un suo delegato partecipano anche almeno un medico e uno psicologo o altri professionisti secondo le necessità indicate dal CPA (ove il minore rimane per un tempo limitato in attesa della decisione del giudice sul suo stato di fermo, arresto e la misura idonea da adottare) in cui in primis viene redatto il rapporto sullo stato di salute psico-fisica del minore e sono richieste le cure e terapie necessarie per la situazione specifica. Stessa procedura sussiste nelle Comunità pubbliche o private che accoglieranno i minori dopo la decisione giudiziaria, le quali ricalcano a grandi linee la struttura degli IPM. Pertanto, le norme in esame, al fine di adeguarsi alla direttiva comunitaria, non aggiungono nuovi o diversi servizi come sopra descritto, ma si limitano a rappresentare la tempestività con cui gli adempimenti sanitari devono essere condotti. Riguardo, infatti, ai profili finanziari delle presenti disposizioni, si ribadisce l'esistenza, a regime vigente, della presenza di medici e paramedici, psicologi e educatori che sono di ruolo inseriti negli IPM e che possono essere, altresì, destinati per i loro compiti nelle strutture comunitarie limitrofe o nei vicini CPA, mentre accordi e convenzioni specifiche sussistono tra gli organismi appena menzionati (compresi CPA e comunità) e le Regioni per garantire le prestazioni di professionisti e specialisti sanitari esterni. Altri accordi e convenzioni potranno essere conclusi, ove si presentino casistiche complesse o ricorrenti, tra gli enti locali e le citate strutture di giustizia minorile e di comunità ma sempre rimanendo nei limiti delle disponibilità economiche e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si assicura, pertanto, che gli interventi proposti dalla norma possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** apporta modifiche all'articolo 12 in tema di assistenza all'imputato minorenni. Si prevede che l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis, ove si prevede che il minorenni è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero



designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione nei casi in cui: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minore; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. In tali casi, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

*La norma, stante il carattere procedurale, ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La **lettera e)** inserisce gli articoli 12-*bis*, relativo al contenuto del diritto all'informazione al minore sottoposto alle indagini e al minore sottoposto a privazione della libertà personale, e 12-*ter*, relativo alle informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

*La norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il **comma 2** modifica il d.lgs. 121/2018, recante «*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*».

La **lettera a)** interviene sull'articolo 1, relativo alle regole e finalità dell'esecuzione. Viene introdotta al comma 1 la precisazione relativa all'obbligo di rispetto, nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Il comma 2 viene modificato nel senso di prevedere che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*».

*La norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La **lettera b)** aggiunge l'articolo 11-*bis* relativo alle informazioni relative alla detenzione che devono essere fornite al minore quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva.

La norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 6 (Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231)**

La disposizione introduce un comma aggiuntivo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 144/2008 al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/1057.

Poiché la norma si limita a definire le modalità di esercizio dei controlli su strada ai fini di un miglior esercizio del diritto di difesa da parte dell'utente nell'ambito del procedimento di controllo, essa ha



carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 7 (Violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 – Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056)**

La norma si limita ad introdurre le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317. L’Autorità nazionale competente per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni è costituita dall’ENAC. Si tratta di compiti già attribuiti a tale Autorità e, pertanto, essa vi provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In ragione di quanto sopra esposto, dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viceversa, dall’applicazione delle sanzioni previste potranno ragionevolmente attendersi nuove entrate per il bilancio dello Stato, comunque non quantificabili *ex ante* stante l’aleatorietà delle sanzioni.

In particolare, le sanzioni introdotte dalla presente disposizione confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato ad apposito articolo del capitolo 2454.

Il comma 12, infine, prevede la riassegnazione sul capitolo di spesa ministeriale per il successivo trasferimento a ENAC, quali risorse destinate ad interventi per il miglioramento della sicurezza del volo.

**ART. 8 (Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T – Procedura d’infrazione (2019/2279))**

La disposizione in esame apporta delle modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, il quale ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T).

In particolare, le gallerie rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva sono quelle ricadenti nella rete stradale individuata con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1692/96/CE, nonché quelle aggiuntesi successivamente a seguito della ridefinizione della rete TEN-T disposta dal Regolamento (UE) n. 1315/2013.

Preliminarmente, occorre evidenziare che con lettera di messa in mora ex articolo 258 TFUE, notificata in data 11 ottobre 2019, è stata avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2019/2279, con la quale veniva contestata la presunta violazione da parte della Repubblica italiana degli obblighi imposti dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dagli articoli 9, 10, 11 e dall’allegato I della citata direttiva 2004/54/CE.

All’esito della risposta delle Autorità italiane alla lettera di costituzione in mora notificata in data 11 ottobre 2019, la Commissione europea, con il parere motivato C (2020) 7843 notificato in data 3 dicembre 2020, ha contestato alla Repubblica italiana, in particolare:

- la violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, o, in caso di discostamenti limitati, del punto 1.2.1 dell’allegato I, per aver omesso di comunicare, in relazione a 6 gallerie, informazioni, e le relative giustificazioni, sulle misure alternative di riduzione dei rischi accettate;
- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 10 e dell’allegato I, per aver omesso di garantire che 3 gallerie, il cui progetto è stato approvato ma che non sono state aperte al traffico pubblico entro il 1° maggio 2006, fossero conformi alla direttiva fin dalla data di apertura;



- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 11, paragrafo 7, e dell'allegato I, per aver omesso di garantire che 243 gallerie già in esercizio, ovverosia già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, fossero conformi alla direttiva alla data del 30 aprile 2019.

In relazione a 41 gallerie aggiunte all'ambito di applicazione della direttiva a seguito dell'estensione della rete stradale TEN-T operata dal Regolamento (UE) n. 1315/2013, la Commissione europea, al fine di verificare la vincolatività dei termini fissati dalla direttiva anche per queste ultime, ha deciso di escluderle dall'oggetto del parere motivato, riservandosi comunque il diritto di aggiungerle all'ambito di applicazione della procedura di infrazione in una fase successiva.

In attuazione di quanto convenuto in occasione di apposite interlocuzioni con la Commissione europea, si è provveduto ad integrare il decreto legislativo n. 264 del 2006 attraverso l'introduzione dell'articolo 10-bis, recante "*Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 3*" e dell'articolo 10-ter, recante "*Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*"<sup>1</sup>.

In particolare, fermi restando i termini indicati dalla direttiva e recepiti nel decreto, l'articolo 10-bis delinea la procedura di gestione dei lavori di adeguamento per le gallerie aperte al traffico per le quali non è stata richiesta la messa in servizio entro il 2021.

Nel dettaglio, in relazione alle gallerie facenti parte della rete TEN-T individuata dalla decisione n. 1692/96/CE e non ancora rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva, si è previsto l'obbligo dei Gestori di trasmettere, entro il 31 dicembre 2021, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori, e di trasmettere, entro il 31 dicembre 2025, la relativa richiesta di messa in servizio.

In relazione, invece, alle gallerie aggiunte all'ambito di applicazione della direttiva a seguito dell'estensione della rete stradale TEN-T operata dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 (non rientranti nell'ambito della procedura d'infrazione), è stato previsto l'obbligo per i Gestori di trasmettere, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2023, e la relativa richiesta di messa in servizio entro il 31 dicembre 2027.

L'articolo 10-ter, invece, dispone l'obbligo per i Gestori, nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, di adottare per ciascuna galleria aperta al traffico le misure di sicurezza temporanee minime individuate nell'allegato 4-ter.

Inoltre, al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime, si è richiesto ai Gestori di trasmettere un rapporto di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

In sede di monitoraggio e controllo delle attività per l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, con specifico riferimento alle gallerie oggetto della procedura d'infrazione, risultano, al 30 dicembre 2023, n. 369 aperte al traffico di cui:

- 96 gallerie pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva 2004/54/CE;

<sup>1</sup> Gli articoli in esame sono stati introdotti dall'articolo 30-sexies, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.



- 49 gallerie per le quali il Gestore ha dichiarato ultimati i lavori di adeguamento alla direttiva 2004/54/CE ritenendoli conformi;

- 224 gallerie non pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva.

L'insieme delle gallerie nella rete TEN-T aperte al traffico al data del 30 aprile 2006 soggette all'applicazione della Direttiva 2004/54/CE in Italia si completa con ulteriori n. 38 gallerie che risultano essere in fase di progettazione e/o in corso di realizzazione, per un totale pari a 408 gallerie.

In relazione alle gallerie ancora non pienamente conformi a tutti i requisiti previsti dalla direttiva, i Gestori hanno manifestato specifiche esigenze legate alla realizzazione degli interventi riferibili a singole gallerie.

In particolare, i Gestori hanno rappresentato che il rispetto dei cronoprogrammi concordati per il completamento dei lavori di messa in sicurezza delle gallerie comporta una significativa intensificazione dei cantieri lungo tutta l'infrastruttura viaria con conseguente rilevante riduzione dei livelli di servizio.

Tale circostanza, pertanto, risulta potenzialmente pregiudizievole sia per la regolarità del servizio autostradale che per la sicurezza degli utenti: le valutazioni di traffico eseguite confermano che la sovrapposizione dei cantieri sul sedime autostradale determina lo spostamento sulla viabilità locale, la quale risulta inadeguata ad accogliere l'intero flusso veicolare, soprattutto con specifico riferimento ai mezzi pesanti.

Tenuto conto dei molteplici fattori di rischio correlati a situazioni di congestione sulla rete autostradale, tale situazione può generare delle condizioni di rischio superiori rispetto a quelle riferibili allo stato delle gallerie, sulle quali sono in essere le misure di sicurezza temporanee minime, come prescritto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 264 del 2006, che comportano condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2004/54/CE.

L'incidenza sulla viabilità dei cantieri, inoltre, risulta condizionata sia dalle specifiche condizioni geomorfologiche della rete che dalla necessità di realizzare ulteriori e correlati interventi strutturali nelle gallerie, al fine di assicurare il massimo livello di sicurezza per l'utenza.

Invero, la realizzazione di tali ulteriori interventi, che coinvolgono l'aspetto strutturale delle gallerie e, quindi, risultano propedeutici ad una piena realizzazione delle misure prescritte dalla direttiva, deve essere necessariamente coordinata con la necessità di assicurare i livelli minimi di servizio, non essendo possibile, per evidenti ragioni di sicurezza, il completo spostamento della viabilità su percorsi alternativi e secondari.

Pertanto, al fine di permettere il raggiungimento dei suddetti standard nel minor tempo possibile senza, però, incidere negativamente sulla sicurezza degli utenti, la presente disposizione interviene secondo le seguenti direttrici d'intervento:

- nuovo termine per la presentazione dell'istanza di messa in servizio per le gallerie determinate e individuate in apposito allegato, fermi restando specifici termini intermedi dei cronoprogrammi;
- estensione a 180 giorni dei termini per effettuare i controlli da parte della Commissione permanente;
- misure volte ad accelerare e semplificare l'iter amministrativo per la messa in esercizio delle gallerie.

Nel dettaglio, la disposizione in esame interviene sul decreto legislativo n. 264 del 2006 e, alla **lettera a)**, apporta delle modifiche all'articolo 10-bis.



In particolare, al **numero 1)** si modifica comma 3 del citato articolo 10-bis, al fine di prevedere che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anziché quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tale modifica si rende necessaria al fine di allineare la disposizione ai due nuovi livelli di progettazione previsti dal menzionato articolo 41 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale, come noto, non contiene più un riferimento al progetto definitivo. Ciò, peraltro, consente alla Commissione permanente per le gallerie di effettuare le proprie valutazioni valorizzando anche gli aspetti prestazionali del progetto della sicurezza, piuttosto che i soli aspetti tecnici.

Inoltre, viene aggiunta una lettera c) al medesimo comma 3 dell'articolo 10-bis, al fine di precisare che il progetto della sicurezza deve comunque contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'Allegato 4. Pertanto, la modifica apportata non si traduce in una diminuzione degli elementi informativi presenti nella documentazione di sicurezza che il Gestore è tenuto a fornire alla Commissione.

La **lettera a), numero 2)**, introduce all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 264 del 2006 un nuovo comma 5-bis, al fine di prevedere che, per le gallerie individuate nel nuovo allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio debba essere presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato e che la stessa non possa in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.

Nel citato Allegato 4-quater si dà conto della rimodulazione dei cronoprogrammi per l'esecuzione degli interventi su un numero determinato di gallerie, con motivazioni che hanno natura tecnica, non imputabili al Gestore e giustificate dal ricorrere di circostanze oggettive, tra le quali rientrano:

- l'incidenza dei tratti in galleria nella tratta autostradale di riferimento e insistenza di particolari condizioni geomorfologiche che non consentono di rispettare il citato termine del 31 dicembre 2025;
- la necessità di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi durante la chiusura della galleria, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;
- la necessità di realizzare altri interventi strutturali correlati con il relativo reperimento delle risorse finanziaria;
- situazioni di commissariamento nella gestione dei lavori di messa in sicurezza delle gallerie, legate anche all'esistenza di un rischio sismico.

Nell'escludere, pertanto, una "proroga generica e generalizzata" per tutti i lavori di messa in sicurezza, si prevede, invece, una riprogrammazione dei lavori solamente per specifiche gallerie.

Invero, il differimento del termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 interessa un numero limitato di gallerie, pari a 63 su un totale di 408 ricomprese nel dato generale delle "Gallerie Rete TERN 2006 Italiana".

La previsione del nuovo termine assicura, in ogni caso, il rispetto dell'obiettivo generale di adeguamento di tutte le gallerie rientranti nella rete TENT nazionale (comprese quelle oggetto di estensione ad opera del Regolamento (UE) n. 1315/2013) entro il 2027.

Giova, in ogni caso, evidenziare che resta comunque assicurata l'adozione di misure di sicurezza temporanee minime fino alla definitiva messa in esercizio di ciascuna galleria, garantendo, quindi, il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa.



La medesima lettera a), numero 2), introduce altresì il nuovo comma 5-ter all'articolo 10-bis, il quale individua una nuova fattispecie sanzionatoria, prevedendo, nell'ipotesi di trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio, qualora questa non venga sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione permanente per le gallerie, che al Gestore sia applicata la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, per la mancata trasmissione della richiesta di messa in servizio nei termini fissati, ovvero sia la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro, diminuita di un terzo a fini di proporzionalità.

La **lettera a)**, al **numero 3)**, oltre ad una modifica di mero coordinamento, dispone un'estensione temporale – da sessanta a centottanta giorni – per i controlli da parte della Commissione permanente per le gallerie per le istanze di messa in esercizio.

Al riguardo, si evidenzia che la maggior parte delle richieste per la messa in esercizio delle gallerie verrà presentata dai Gestori entro il 31 dicembre 2025 e, al fine di consentire un congruo termine per l'esame delle istanze di messa in servizio, è quindi emersa l'esigenza di prevedere una maggiore estensione temporale per i controlli da parte della Commissione permanente.

Pertanto, è necessario prevedere un'estensione temporale per i controlli da parte della Commissione permanente per le gallerie, pari a centottanta giorni mesi, anche in considerazione del fatto che i Gestori sono tenuti a mantenere le misure di sicurezza temporanee minime fino al rilascio dell'autorizzazione per la messa in servizio delle gallerie.

La **lettera a)**, al **numero 4)**, apporta una modifica di coordinamento al comma 7 dell'articolo 10-bis, alla luce dell'inserimento del nuovo comma 5-bis.

La **lettera a)**, al **numero 5)**, sopprime la lettera c) dell'articolo 10-bis, comma 8, la quale prevede che il Gestore, nel rapporto semestrale di monitoraggio, debba dare conto delle eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti.

La soppressione è motivata dalle incertezze interpretative che la disposizione in esame ha generato: invero, alcuni Gestori, intendendo l'espressione "collaudo" ivi contenuta come collaudo funzionale e non come collaudo tecnico-amministrativo, hanno ritenuto che la previsione consentisse di rimuovere le misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter in via autonoma, a prescindere, quindi, dal rilascio di autorizzazione alla messa in servizio da parte della Commissione.

La **lettera a)**, al **numero 6)**, apporta una modifica di coordinamento al comma 9 dell'articolo 10-bis, alla luce dell'inserimento del nuovo comma 5-bis.

**Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera b)**, in coerenza con la modifica apportata dalla lettera a), numero 5), sostituisce il comma 1 dell'articolo 10-ter al fine di rimediare alle sopra rappresentate incertezze interpretative, chiarendo che i Gestori non solo sono tenuti ad adottare, ma devono anche mantenere, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio. Al riguardo, per effetto della modifica apportata, viene altresì precisato che le misure di sicurezza temporanee minime devono essere comunque mantenute fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione in sede di approvazione del progetto della sicurezza ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Infine, viene introdotta la previsione per la quale l'efficacia delle predette misure di sicurezza deve essere asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza, nell'ottica di valorizzarne le specifiche competenze.



**Pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera c)**, ai **numeri 1), 2) e 3)**, apporta modifiche all'articolo 16, concernente le sanzioni, al fine di introdurre un quadro sanzionatorio volto ad assicurare il rapido raggiungimento degli standard di sicurezza prescritti dalla Direttiva 2004/54/CE.

In particolare, i numeri 1) e 3) incrementano l'importo delle sanzioni previste, rispettivamente, dal comma 1-bis per l'omessa trasmissione dell'istanza di messa in servizio nei termini fissati e dal comma 2 per l'omissione degli adempimenti specificamente indicati all'articolo 5, commi 3 e 4, e all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.

Il numero 2), invece, nell'inserire un comma 1-ter, introduce una nuova ipotesi sanzionatoria per il caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori, dal quale derivi uno scostamento temporale superiore a sei mesi che non sia giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione. In tal caso, il Gestore sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.

La medesima **lettera c)**, al **numero 4)**, nell'introdurre il nuovo comma 5-ter, interviene sul soggetto titolare della potestà sanzionatoria e sul procedimento di irrogazione delle sanzioni, prevedendo, in particolare:

- quanto al primo aspetto, che le sanzioni siano irrogate, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione permanente per le gallerie, dall'ANSFISA, anziché dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio;
- quanto al secondo, che il procedimento sanzionatorio, già disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021, sia aggiornato, coerentemente con le modifiche apportate dalla disposizione in commento, con decreto del direttore dell'ANSFISA, da adottare nel termine di sessanta giorni.
- per quanto concerne il periodo transitorio, la novella precisa che ANSFISA subentra al Direttore del Provveditorato quale soggetto titolare della potestà sanzionatoria a decorrere dall'adozione del menzionato decreto di aggiornamento del procedimento sanzionatori.

**Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) della presente disposizione hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa che le funzioni in materia di irrogazione delle sanzioni attribuite all'ANSFISA saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.**

Per assicurare la messa in esercizio del maggior numero delle gallerie entro il 31 dicembre 2025, come previsto dai cronoprogrammi presentati, nonché per assicurare un maggior livello di controllo per la verifica nella fase di esecuzione di lavori, la **lettera d)**, nel modificare l'allegato 4, punto 3.4, precisa che tra la documentazione che il gestore è tenuto a trasmettere rientrano anche gli elaborati progettuali e introduce tra la documentazione a corredo dell'istanza di messa in esercizio delle gallerie un'asseverazione da parte di un soggetto terzo (organismo di controllo accreditato) circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio, in analogia a quanto previsto con riferimento alla realizzazione di alcuni interventi sulla rete autostradale, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Grazie a tale previsione, l'attività della Commissione permanente potrebbe risultare più snella e veloce, assicurando, tra l'altro, un livello di controlli più elevato posto in essere da soggetti qualificati secondo la normativa sovranazionale, a garanzia del rispetto degli standard di sicurezza e a favore dell'utenza.



Con tale asseverazione, inoltre, si velocizza l'iter dei controlli propedeutici alla messa in servizio delle gallerie, evitando, in particolare, le numerose richieste di integrazione della documentazione che inevitabilmente allungano i tempi delle verifiche.

**Pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Infine, la **lettera e)** aggiunge al decreto legislativo n. 264 del 2006 il già menzionato allegato 4-quater, contenente l'indicazione delle 63 gallerie per le quali è stato necessario procedere ad una rimodulazione dei cronoprogrammi.

**Pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

***ART. 9 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022)***

Con l'intervento normativo in esame si modifica l'articolo 24 del D.lgs. 286/1998 aggiungendo il comma 15-bis con il quale si prevede che al datore di lavoro che, in violazione del comma 3 del medesimo articolo, concede al lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità o a un canone eccessivo, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350 a euro 5.500 per ciascun lavoratore straniero. La norma contiene una presunzione di eccessività del canone abitativo nel caso in cui la misura dello stesso sia superiore ad un terzo della retribuzione corrisposta al lavoratore.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tesa a garantire una sistemazione alloggiativa salubre ed equa in termini di canone abitativo secondo quanto stabilito dalla direttiva in materia di lavoratori stagionali.

***ART. 10 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali – Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl)***

La presente disposizione al **comma 1** modifica l'art. 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

Attualmente l'art. 18 della legge 115/2015 modificato per effetto del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*), convertito in legge dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione maturati in Italia con quelli maturati presso organizzazioni internazionali per il conseguimento della pensione IVS e per la pensione anticipata.

I periodi assicurativi italiani cumulati con quelli maturati presso organizzazioni internazionali non possono, tuttavia, essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Quest'ultima limitazione ha destato delle obiezioni (EU Pilot (2021)10047/Empl) da parte della Commissione europea.

In questa sede si intende valutare la possibilità di consentire che i periodi di lavoro svolti in Italia e cumulati con quelli maturati presso organismi internazionali possano essere totalizzati con quelli



maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Si stimano gli oneri a carico dell'INPS per il decennio 2025-2034.

Gli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Nota del 28/02/2024 Prot. MAECI|1202|28/02/2024|0027963-P) estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 17 dicembre 2010, n. 227 (Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali) e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103 (Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana). Tale elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (art 2, comma 3, legge n. 227/2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana. Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all'anno di nascita e al sesso.

I dati forniti riguardano 620 lavoratori di cui 461 uomini e 159 donne. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori.

Occorre rilevare che nel 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) aveva fornito analogo elenco al fine di valutare l'estensione della possibilità di cumulo tra la contribuzione italiana e quella maturata presso organismi internazionali per il conseguimento della pensione di anzianità. I dati forniti nel 2022 riguardavano 2.214 soggetti, un numero di lavoratori sensibilmente superiore a quello fornito in occasione di questa valutazione. Per questi motivi nell'effettuare le valutazioni che seguono si è ritenuto di aumentare in misura considerevole la nuova platea dei possibili interessati alla norma in esame.

La tabella successiva riporta la classificazione per classi di età e sesso relativa ai dati forniti dal MAECI nel 2024.

**Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso**

Classi d'età	Uomini	Donne	Totale
<25	0	0	0
25-29	0	0	0
30-34	3	2	5
35-39	20	5	25
40-44	54	24	78
45-49	73	36	109
50-54	77	43	120
55-59	76	25	101
60-64	80	17	97
65-70	74	6	80
>70	4	1	5
<b>Totale</b>	<b>461</b>	<b>159</b>	<b>620</b>

Si è ipotizzato:



a) che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell'istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella maturata presso organismi internazionali, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell'età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne, cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;

b) che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l'età di vecchiaia;

c) di quadruplicare il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati;

d) che il 50% dei lavoratori che cumulano i periodi maturati in Italia con quelli maturati presso organismi internazionali totalizzino tale anzianità con quella maturata in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e che tale ulteriore anzianità estera corrisponda ad un anno di contribuzione;

e) che l'importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell'INPS sia di 20.000 euro;

Sotto queste ipotesi, nella presente valutazione si tiene conto dell'onere derivante dell'ulteriore anno di anticipo nella maturazione dei requisiti per la pensione anticipata come specificato al punto d).

La tavola seguente riporta la stima del numero dei beneficiari e della maggior spesa per rate di pensione per il periodo 2025-2034.

#### **Beneficiari e maggior spesa per rate di pensione**

*( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )*

(Importi in migliaia di euro)

Anno di valutazione	Beneficiari	Maggior spesa per rate di pensione
2025	32	-666
2026	40	-849
2027	49	-1.060
2028	44	-969
2029	35	-786
2030	38	-870
2031	40	-935
2032	45	-1.072
2033	57	-1.386
2034	52	-1.289

Il comma 2 contiene la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in commento pari ad euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034 e ne dispone la relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del



Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il **comma 3** stabilisce la data di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

**ART. 11 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231)**

La disposizione modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi sull'utilizzo dei contratti a tempo determinato nel settore privato e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, la norma prevede la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento in sede giudiziaria un'indennità risarcitoria anche superiore al limite massimo previsto dal primo periodo del comma 2 del citato articolo 28 (pari a 12 mensilità) nel caso in cui riesca a dimostrare di aver subito un maggior danno.

La disposizione, introducendo una modifica ordinamentale che incide esclusivamente sul settore privato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 12 (Modifiche all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231)**

L'articolo in esame reca modifiche all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), relativo al personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile.

In particolare, la disposizione modifica il comma 5 del citato articolo 36, avente ad oggetto la disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, intervenendo su due diversi profili.

In primo luogo, la disposizione modifica la modalità e l'entità del risarcimento del danno derivante dall'abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, mantenendo ferma la disciplina vigente relativa alla risarcibilità del danno derivante dalla violazione di norme imperative, che pertanto continua a seguire le regole generali.

La norma introduce per la specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso del ricorso a contratti a termine, una indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, facendo salva la possibilità, per il lavoratore, di provare di aver subito un maggior danno.

In secondo luogo, la disposizione espunge l'ultimo periodo del comma 5, eliminando la responsabilità dirigenziale connessa alla violazione dei contratti a termine, sulla base della considerazione che le assunzioni del personale pubblico - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni.

Si precisa infine, per quanto riguarda il settore pubblico, non è consentita la reintegrazione del danno in forma specifica, mediante trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, stante il disposto dell'art. 97 Cost., che prevede che l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene di norma mediante procedure concorsuali.



Le previsioni dell'articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***ART. 13 (Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)***

Il presente articolo detta disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica ed è finalizzato a contribuire al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2187.

La Commissione contesta, in particolare, la non conformità con le direttive “Habitat” e “Uccelli” dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del Piano straordinario di controllo della fauna selvatica, adottato in base ad esso.

Si dispone l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, al fine di garantire che il Piano di controllo straordinario ivi disciplinato, inteso essenzialmente a un più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali.

**La disposizione in commento ha mero carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

***ART. 14 (Misura finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)***

L'articolo in esame, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/1812, e maggio 2002, nella causa C-573/19, prevede l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La prima iniziativa riguarda l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria.

La seconda iniziativa riguarda la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.

Con riguardo all'iniziativa di cui al comma 1 si prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sia approvato un Programma di finanziamento di interventi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per il materiale particolato PM10 e per gli ossidi di azoto. Il predetto programma di finanziamento destinato ai Comuni, utilizza una parte delle risorse, pari a 500 milioni di euro, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), ripartite secondo seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. L'intervento è coerente con le previsioni del PNCIA e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa. Gli interventi volti al potenziamento della mobilità sostenibile in ambito urbano sono individuati anche al fine di incrementare l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La disposizione in esame



non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le risorse utilizzate per gli interventi del programma di finanziamento sono a valere su un Fondo già finanziato a legislazione vigente.

Al **comma 2** si dispone che le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi proposti dai Comuni capoluogo di provincia aventi popolazione superiore a 50.000 residenti, dalle Città Metropolitane e dalle Aree Metropolitane, il territorio dei quali ricada in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 ed individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, nella causa C-573/19, in relazione ai biossidi di azoto, ovvero dalla lettera di costituzione di messa in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, relativa alla procedura INFR(2014)2147, in relazione al materiale particolato PM10. In fase di individuazione e attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Le attività dell'ANCI sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.

Il **comma 3** prevede che il decreto di cui al comma 1 contenga anche l'esatta definizione delle modalità di gestione e di monitoraggio del programma di finanziamento, dei criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, dei requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Il comma stabilisce anche che lo stesso decreto definisce i criteri di ristoro economico dell'Anci rispetto alle attività di supporto previste al comma 2, che saranno poi definite come da prassi con apposita convenzione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2.

Il **comma 4** prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria (di seguito, Piano) al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020.

Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** definisce la composizione della cabina di regia, presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del Made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze nonché dai Presidenti delle Regioni interessate dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui ai comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento Energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il **comma 6** si stabilisce che il Piano elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28



agosto 1997, n. 281. La stessa delibera contiene, altresì, l'individuazione delle Amministrazioni centrali e delle Regioni cui è demandata, per competenza, l'attuazione delle misure previste dal Piano.

Con il **comma 7** viene stabilito che il piano di cui al comma 4 ha una durata di ventiquattro mesi, decorrente dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi.

Con il **comma 8** si stabilisce che le Amministrazioni centrali e le Regioni, individuate nella delibera di approvazione del Piano, sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e finanziario, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, volte al rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.

Il **comma 9** assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di monitorare senza nuovi oneri per lo Stato, l'attuazione del Piano e delle relative misure, anche avvalendosi del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La norma chiarisce che anche tale avvalimento non comporta nuovi oneri per lo Stato. Le attività poste in capo alle pubbliche Amministrazioni e all'ISPRA sono attività istituzionali, che già rientrano nei compiti svolti dagli stessi che, pertanto, vi provvederanno nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero con cadenza trimestrale presenta una apposita relazione al Consiglio dei ministri, relativa allo stato di attuazione del Piano e, qualora vengano evidenziati + scostamenti dal Piano e dal relativo cronoprogramma superiori al trimestre, il Consiglio dei ministri, con apposita deliberazione, può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, attivabili anche per consentire la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione di messa in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024.

Con il **comma 10** si dispone che la cabina di regia è istituita senza oneri a carico dello Stato e la partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.

**ART. 15 (Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092)**

La disposizione reca misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d'autore e, in particolare con particolare riferimento al processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d'autore, con l'apertura del mercato anche alle entità di gestione indipendenti e con l'integrazione delle disposizioni inerenti alla gestione di alcune facoltà esclusive.

**Le disposizioni contenute nell'articolo in esame rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**ART. 16 (Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791)**

L'articolo in esame, in attuazione della Direttiva sull'efficienza energetica (2023/1791), prevede al comma 1 l'obbligo dei gestori di centri dati con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII della citata Direttiva relative ai servizi offerti in materia energetica.

Il comma 2 dispone che siffatto obbligo informativo non si applica ai centri dati che sono utilizzati o



forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

**Le disposizioni in commento presentano mero carattere ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

***ART. 17 (Disposizioni finanziarie)***

L'articolo in parola reca la disposizione finanziaria secondo la quale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle norme di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 18 (Entrata in vigore)***

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

13/09/2024

*Luca Perrotta*



Schema di decreto-legge "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano" (milioni di euro)																			
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
4	2		Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria (61 funzionari e 189 assistenti) - procedure di concorso	S	C		2,0									2,0			
4	2		Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria (61 funzionari e 189 assistenti) - personale	S	C		5,0	10,0	10,0							5,0	10,0	10,0	
4	2		Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria (61 funzionari e 189 assistenti) - oneri riflessi	E	TC										2,4	4,9	4,9	4,9	
4	2		Incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria (61 funzionari e 189 assistenti) - funzionamento	S	C		1,1	0,1	0,1						1,1	0,1	0,1	0,1	
4	3		Riduzione del fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3 del DL 75/2023	S	C		-2,0									-2,0			
4	3		Riduzione Tabella A - Giustizia	S	C		-6,1	-10,1	-10,1							-6,1	-10,1	-10,1	
10	1		Modifiche alla L. 115/2015 finalizzate a consentire la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Italia e cumulati con quelli maturati presso organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Sudafrica, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale	S	C		0,7	0,8	1,1						0,7	0,8	1,1	1,1	
10	2		Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C		-0,7	-0,8	-1,1						-0,7	-0,8	-1,1	-1,1	
<b>Entrate</b>							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,9	4,9	4,9	
<b>Spese</b>							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO</b>							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,9	4,9	4,9	



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024.*

**Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » e, in particolare, l'articolo 37;

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118)*

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 ». Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; »;

2) al comma 2, le parole: « Le concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2027 »;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028. »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 (*Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*). – 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio *on-line* del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente condente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.

4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e

distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

*b)* il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;

*c)* la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;

*d)* la misura del canone;

*e)* il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

*f)* la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

*g)* i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

*h)* i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

*i)* le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

*l)* il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

*m)* le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

*n)* le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

*o)* i criteri di aggiudicazione;

*p)* lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

*q)* i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

5. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

*a)* l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera *e*);

b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la

demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

10. All'articolo 03, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e di pregio naturale e ad alta redditività”;

*b*) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro”.

11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.

12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori. ».

2. L'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

## Articolo 2.

*(Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari –  
Procedura d'infrazione n. 2016/4081)*

1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

- a) assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti;
- b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

### Articolo 3.

*(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – Procedura d'infrazione n. 2023/2006)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: « ai familiari » sono sostituite dalle seguenti: « a un familiare o ad altra persona di fiducia »;

b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: « assumere », sono inserite le seguenti: « notizie e indicazioni » e le parole: « notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini » sono sostituite dalle seguenti: « quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini »;

c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: « ai familiari » sono sostituite dalle seguenti: « a un familiare o ad altra persona di fiducia »;

d) all'articolo 387, comma 1, le parole: « ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata ».

### Articolo 4.

*(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia – Procedura d'infrazione n. 2021/4037)*

1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti

all'Area Assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto a euro 2.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

#### Articolo 5.

*(Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Procedura d'infrazione 2023/2090)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « minorenni » sono aggiunte le seguenti: « , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali »;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « responsabilità genitoriale » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter »;

c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale). – 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minore in stato di

privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minore in stato di privazione della libertà personale. »;

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « di altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede » sono sostituite dalle seguenti: « degli altri esercenti la responsabilità genitoriale »;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Il minore è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minore;

b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;

c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

*1-ter.* Nei casi di cui al comma *1-bis*, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza. »;

e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-*bis* (*Diritto all'informazione*). – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minore vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minore è informato altresì del diritto:

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-*ter*;

b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;

c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;

d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;

e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;

b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:

a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;

b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;

c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne.

*Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale).* –

1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale. ».

2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 » sono aggiunte le seguenti: « , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. »;

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis (*Informazioni relative alla detenzione*). – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenni è altresì informato che:

a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;

c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;

d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate. ».

#### Articolo 6.

(*Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231*)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, 144, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica

gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. ».

#### Articolo 7.

*(Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 – Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056)*

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 551/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.

2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):

*a)* nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori « *en-route* » associati, che non attuano la sottofunzionalità di gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi (sottofunzionalità AMAN) estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;

*b)* nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la sottofunzionalità di gestione del traffico aereo (sottofunzionalità ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro il 31 dicembre 2027.

4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuano la sottofunzionalità estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalità sulle reti di sicurezza degli aeroporti entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalità ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalità ATM integrazione fra piano operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione AOP/NOP), nonché, entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori funzionalità relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema:

*a)* sottofunzionalità ATM sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalità ATM;

*b)* sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche;

*c)* sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche;

*d)* sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative;

*e)* sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo).

8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:

*a)* non applicano la modulazione delle tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

*b)* utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali;

*c)* omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, dall'Autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla

Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;

*d)* omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza:

1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;

2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;

3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione;

4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione;

5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonché i dati sui proventi da attività commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;

*e)* omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza i documenti, i dati, le informazioni e chiarimenti richiesti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni;

*f)* non consentono all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

*g)* omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, così come individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;

*h)* omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:

*a)* omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regola-

mento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva;

*b)* omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento all'E.N.A.C ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.

#### Articolo 8.

*(Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – Procedura d'infrazione n. 2019/2279)*

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10-*bis*:

1) al comma 3:

1.1) all'alinea, le parole: « definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » e le parole: « tale da » sono sostituite dalla seguente: « deve »;

1.2) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4. »;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-*quater*, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 è presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non può in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.

*5-ter*. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e *5-bis*, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, diminuita di un terzo. »;

3) al comma 6:

3.1) le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e *5-bis* »;

3.2) la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta »;

4) al comma 7, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-*bis* »;

5) al comma 8, la lettera *c*) è abrogata;

6) al comma 9, secondo periodo, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-*bis* »;

*b*) all'articolo 10-*ter*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore provvede ad adottare e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza. »;

*c*) all'articolo 16:

1) al comma 1-*bis*:

1.1) le parole: « centomila euro a trecentomila euro » sono sostituite dalle seguenti: « trecentomila euro a cinquecentomila euro »;

1.2) le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 5 e 5-*bis* »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis*, commi 5 e 5-*bis*, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 8, lettera *a*), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. »;

3) al comma 2, alinea, le parole: « diecimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « ventimila euro »;

4) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-*ter*. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione. »;

d) all'Allegato 4, punto 3.4:

1) la parola: « inoltra » è sostituita dalle seguenti: « trasmette gli elaborati progettuali e »;

2) dopo le parole: « di sicurezza alla Commissione » sono inserite le seguenti: « , asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio »;

e) dopo l'Allegato 4-ter è aggiunto l'Allegato 4-quater di cui all'allegato 1 del presente decreto.

#### Articolo 9.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

« 15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione. ».

#### Articolo 10.

*(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali – Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl)*

1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati

contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera. »;

*b)* al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;

*c)* al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « periodi di assicurazione » sono inserite le seguenti: « ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* », e le parole: « maturati presso l'organizzazione internazionale » sono soppresse;

*d)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.

#### Articolo 11.

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi progressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. »;

*b)* il comma 3 è abrogato.

## Articolo 12.

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231)*

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: « Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. ».

## Articolo 13.

*(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. ».

## Articolo 14.

*(Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)*

1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025,

55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di gestione e di monitoraggio del programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, in causa C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti in zone e agglomerati del

territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10 , nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto NO<sub>2</sub>, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.

5. La cabina di regia di cui al comma 4 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalità definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresì, l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.

7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrente dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalità di cui al comma 6, primo periodo, può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonché disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al comma 9.

8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO<sub>2</sub>, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sen-

tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.

9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al terzo periodo può essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al comma 4.

10. La cabina di regia di cui al comma 4 è istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

#### Articolo 15.

*(Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore – Procedura di infrazione n. 2017/4092)*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni

*a)* all'articolo 15-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: « In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti »;

2) al comma 2-*ter*, terzo periodo, la congiunzione: « e » è sostituita dal seguente segno di interpunzione: « , » e, dopo le parole: « gestione collettiva », sono inserite le seguenti: « e le entità di gestione indipendenti »;

*b)* all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: « gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e alle entità di gestione indipendenti »;

2) al secondo comma, numero 1, primo periodo, dopo le parole: « gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e ciascuna entità di

gestione indipendente », e al secondo periodo, dopo le parole: « gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e delle entità di gestione indipendenti »;

3) al terzo comma, dopo le parole: « secondo le norme stabilite dal regolamento », sono inserite le seguenti: « e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;

4) al sesto comma, dopo le parole: « è conferito », le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come individuato ai sensi del comma 2, n. 1 »;

5) al settimo comma, le parole: « riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono soppresse.

2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: « gestione collettiva » sono inserite le seguenti: « e le entità di gestione indipendenti », e, dopo le parole: « in Italia, » sono inserite le seguenti: « nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, ».

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: « agli articoli » fino a: « 27, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4, »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « , fatto salvo quanto disposto dall'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore » sono soppresse;

2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « alcuna condizione » sono inserite le seguenti: « che ne renda gravoso l'esercizio »;

3) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:

a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;

b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;

c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione. »;

c) all'articolo 8:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi »;

2) al comma 1, alinea, dopo la parola: « intermediazione » sono inserite le seguenti: « del diritto d'autore o »;

d) all'articolo 14, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. »;

e) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti. »;

f) all'articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, sul proprio sito *web* il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito *web* e presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13. ».

## Articolo 16.

*(Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023)*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:

*a)* denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;

*b)* superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;

*c)* prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

2. Il comma 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

## Articolo 17.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 18.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIULI, *Ministro della cultura*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1  
(articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche  
al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)

« ALLEGATO 4-QUATER  
(di cui all'articolo 10-bis, comma 5-bis)

*Elenco delle gallerie con nuovi termini per la presentazione dell'istanza  
di messa in servizio da parte dei Gestori, con termini comunque non  
superiori al 31 dicembre 2027*

<b>NCPG</b>	<b>Galleria</b>	<b>Termine presentazione istanza di messa in servizio</b>
77	Monte Mario	01/06/2026
129	Fornaci	01/06/2027
131	Orco	01/04/2027
132	Rocca Carpanea	01/12/2027
134	Montegrosso	31/12/2026
137	Colle Dico	31/12/2026
187	Stonio	31/12/2026
188	Ara Salere	31/05/2026
189	Roviano	30/11/2027
190	Pietrasecca	23/09/2027
191	Colle Mulino	22/12/2027
192	Monte Sant'Angelo	29/09/2026
193	San Rocco	31/12/2026
194	Genzano	31/12/2026
195	San Giacomo	31/12/2026
196	Gran Sasso	31/12/2026
198	Colledara	31/12/2026
200	Collurania	31/12/2026
201	San Domenico	31/12/2026
202	Colle Castiglione	31/12/2026
209	Bricco	31/12/2026
214	Piano Cutiri	31/12/2027
215	Capo d'Ali III	31/12/2027
216	Sant'Alessio	31/12/2027
217	Taormina	31/12/2027
218	Giardini	31/12/2027
219	San Giovanni	31/12/2027
220	Telegrafo	31/12/2027
221	Villafranca	31/12/2027

223	Mongiove	31/12/2027
224	Torretta	31/12/2027
225	Capo Calavà	31/12/2027
226	Petraro	31/12/2027
227	Porrizza	31/12/2027
228	Cipolla	31/12/2027
229	Baldassarre	31/12/2027
230	San Cono	31/12/2027
232	Badetta	31/12/2026
233	Caronia	31/12/2027
234	Pagliarotto	31/12/2027
235	Portale	31/12/2026
236	Santo Stefano	31/12/2027
237	Colonna	31/12/2027
238	Torremuzza	31/12/2027
239	Piana	31/12/2027
240	Guardia	31/12/2027
241	Halaesa	31/12/2026
242	Sant'Ambrogio	31/12/2027
243	Langenia	31/12/2026
244	Carbonara	31/12/2027
245	Sant'Elia	31/12/2027
246	Gallizza	31/12/2026
247	Santa Lucia	31/12/2026
248	Battaglia	31/12/2026
274	Montecrevola	01/05/2026
313	Tusa	31/12/2027
314	Piano Paradiso	31/12/2027
315	Torre Finale	31/12/2027
316	Cipollazzo	31/12/2026
317	Cozzo Minneria	31/12/2027
486	Picchiarella	01/12/2026
487	Casacastalda	01/12/2026
71	Monreale	01/03/2026
155	Cote de Sorreley	31/07/2026
157	Signayes	31/07/2026

».



\*19PDL0106530\*